

PROVINCIA DI PARMA

comune di TRAVERSETOLO




PSC **PIANO STRUTTURALE COMUNALE** ai sensi della L.R. 20/2000

Adottato con D.C.C. n. 54 del 8/10/2009 - Approvato con D.C.C. n. 32 DEL 31/03/2011

VARIANTE SPECIFICA "Croce Azzurra" - Approvata con D.C.C. n. 77 del 06/11/2012

VARIANTE SPECIFICA "Attività Produttive esistenti" - Adottata con D.C.C. n. 57 del 01/12/2014
e Approvata con D.C.C. n.18 del 08/06/2015



NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornamento a seguito della VARIANTE specifica al PSC "ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI" - 2014

Tecnici incaricati
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Sindaco
Ginetto Mari

Segretario Generale
Caterina Amorini

Assessore all'urbanistica
Laura Monica

Progettista
Fabio Garlassi

INDICE

TITOLO I

RIFERIMENTI GENERALI

	pag.	1
Art.1.1	Riferimenti legislativi del PSC	" 1
Art.1.2	Contenuti del PSC	" 1
Art.1.3	Elaborati costitutivi del PSC	" 1
Art.1.4	Struttura delle norme del PSC	" 3
Art.1.5	Validità ed efficacia del PSC	" 3
Art.1.6	Modalità di attuazione del PSC	" 6
Art.1.7	Piano Guida per la Qualità Urbana	8
Art.1.8	Partizione del territorio comunale	" 9

TITOLO II

SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA'

	pag.	11
Art.2.1	Subsistema della viabilità	" 11
Art.2.2	Prestazioni delle infrastrutture e fasce di ambientazione	" 11
Art.2.3	Subsistema della mobilità non motorizzata	" 14

TITOLO III

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

	pag.	15
--	------	----

CAPO I – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

	"	15
Art.3.1	Subsistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	" 15
Art.3.2	Prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi idropotabili	" 15
Art.3.3	Smaltimento e depurazione dei reflui urbani e rete di canalizzazione delle acque meteoriche	" 16
Art.3.4	Raccolta, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi	" 16
Art.3.5	Distribuzione dell'energia elettrica	" 16
Art.3.6	Distribuzione del gas	" 17
Art.3.7	Comunicazioni e telecomunicazioni	" 17

CAPO II – AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

	pag.	19
Art.3.8	Subsistema delle attrezzature e spazi collettivi o di rilievo pubblico	" 19

CAPO III – DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI

	pag.	20
Art.3.9	Subsistema delle dotazioni ecologiche ed ambientali	" 20

TITOLO IV**SISTEMA INSEDIATIVO STORICO**

	pag.	23
Art.4.1	"	23
Art.4.2	"	23
Art.4.3	"	24

TITOLO V**TERRITORIO URBANO**

	pag.	27
Art.5.1	"	27
Art.5.2	"	27
Art.5.3	"	28
Art.5.4	"	30
Art.5.5	"	32

CAPO I - TERRITORIO URBANIZZATO

	pag.	33
Art.6.1	"	33
Art.6.2	"	33
Art.6.3	"	34

CAPO II - TERRITORIO URBANIZZABILE

	pag.	35
Art.7.1	"	35
Art.7.2	"	36
Art.7.3	"	37

CAPO III - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

	pag.	38
Art.8.1	"	38
Art.8.2	"	38
Art.8.3	"	39
Art.8.4	"	39

TITOLO VI**TERRITORIO RURALE**

	pag.	41
Art.9.1	"	41
Art.9.2	"	42
Art.9.3	"	42
Art.9.4	"	42
Art.9.5	"	43
Art.9.6	"	44
Art.9.7	"	45
Art.9.8	"	45
Art.9.9	"	46

Art.9.10	Disposizioni riguardo l'uso ed il riuso del patrimonio edilizio esistente	pag.	48
Art.9.11	Impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile ammissibili nel territorio agricolo	"	51
Art.9.12	Campagna Parco	"	53
TITOLO VII			
SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE			pag. 55
CAPO I – TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI			" 55
Art.10.1	Sistema dei crinali e sistema collinare-montano	"	55
Art.10.2	Sistema forestale e boschivo	"	57
Art.10.3	Corsi d'acqua meritevoli di tutela	"	61
Art.10.3	Canali consortili	"	61
Bis			
Art.10.4	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	"	62
Art.10.5	Calanchi meritevoli di tutela	"	65
Art.10.6	Zone di tutela naturalistica	"	65
Art.10.7	Siti "Rete Natura 2000"	"	67
Art.10.8	Aree protette	"	69
Art.10.9	Beni paesaggistici	"	69
Art.10.9 Bis	Tutela acque pubbliche	"	69
Art.10.10	Zona di rispetto dei "Barboj"	"	70
Art.10.11	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	"	71
Art.10.12	Unità di paesaggio	"	72
Art.10.13	Viabilità panoramica	"	74
Art.10.14	Vincolo posto per il mantenimento delle condizioni di percezione su elementi o scenari di valore ambientale	"	75
CAPO II – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, ASSETTO IDROGEOLOGICO E STABILITA' DEI VERSANTI			pag. 76
Art.10.15	Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua	"	76
Art.10.16	Zona di deflusso della piena	"	82
Art.10.17	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	"	86
Art.10.18	Area di inondazione per piena catastrofica	"	87
Art.10.19	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	"	88
Art.10.20	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	"	90
Art.10.21	Aree a pericolosità geomorfologica elevata	"	92
Art.10.22	Aree a pericolosità geomorfologica moderata	"	94
Art.10.23	Abitati da consolidare o da delocalizzare (CASSATO)	"	94
Art.10.24	Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	"	94
CAPO III – TUTELA DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO			pag. 98
Art.10.25	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	"	98
Art.10.26	Edifici di valore storico architettonico - Beni culturali	"	98
Art.10.27	Edifici di valore storico culturale e testimoniale	"	99
Art.10.28	Elementi della centuriazione	"	100
Art.10.29	Usi civici	"	100
Art.10.30	Viabilità storica	"	101
Art.10.31	Aree a potenziale rischio archeologico	"	102
CAPO IV – FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA			pag. 104

Art.10.32	Ambiti di rispetto cimiteriale	"	104
Art.10.33	Corridoi di salvaguardia infrastrutturale	"	105
Art.10.34	Distanze minime a protezione del nastro stradale	pag.	106
Art.10.35	Fasce di rispetto ai metanodotti	"	108
Art.10.36	Fasce di rispetto agli elettrodotti	"	108
Art.10.37	Fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano	"	110
Art.10.38	Ambito di rispetto all'impianto di depurazione	"	111
Art.10.39	Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile	"	112
CAPO V – VINCOLO IDROGEOLOGICO		pag.	115
Art.10.40	Aree soggette a vincolo idrogeologico	"	115

ALLEGATO A - SCHEDE NORMATIVE D'AMBITO
ALLEGATO B – AREE ESCLUSE (Zone B, C e D)

Le modifiche apportate dalla Variante Attività Produttive 2014 sono evidenziate in grassetto

TITOLO I RIFERIMENTI GENERALI

Art.1.1 - Riferimenti legislativi del PSC

1. (I) Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è redatto ai sensi della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. (I) Il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono strumenti urbanistici di specificazione e attuazione del PSC e sono predisposti in conformità con le previsioni del medesimo.

Art.1.2 – Contenuti del PSC

1. (I) Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che, con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutela l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso, conformandosi alle prescrizioni e ai vincoli e dando attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.
2. (I) La definizione dei contenuti del POC e del RUE in specificazione e attuazione delle previsioni del PSC è effettuata dalle presenti norme in conformità alle disposizioni della L.R. n. 20/2000.
3. (I) Le previsioni formulate dal presente PSC si basano su uno scenario che assume un riferimento temporale quindicennale.

Art.1.3 - Elaborati costitutivi del PSC

1. (I) Sono elaborati costitutivi del PSC i seguenti:
 - a) Relazione Illustrativa
 - b) Norme di Attuazione
comprendenti i seguenti Titoli:
 - I.Riferimenti generali
 - II.Sistema infrastrutturale per la mobilità
 - III.Sistema delle dotazioni territoriali
 - IV.Sistema insediativo storico
 - V.Territorio urbano
 - VI.Territorio rurale
 - VII.Sistema dei vincoli e delle tutele
 - c) Tavole (rappresentate alla scala 1:10.000)
 - Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali
 - Carta Unica del Territorio
 1. Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
 2. Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
 3. Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
 4. Fasce di rispetto e di tutela

5. Vincolo idrogeologico

Sono inoltre elaborati costitutivi del PSC, ai sensi della L.R. n. 20/2000, i seguenti:

- Valutazione Ambientale Strategica
 - Prescrizioni generali (contenute nelle Schede normative d'ambito)
 - Prescrizioni per la sostenibilità degli interventi
 - VALSAT preliminare, e sua integrazione, presentate in Conferenza di Pianificazione.
- Classificazione acustica del territorio comunale
 - Relazione tecnica
 - Norme tecniche di attuazione
 - Carta della classificazione acustica
- Analisi del rischio sismico
 - Relazione illustrativa
 - Allegato 1: Stratigrafie sondaggi e prove penetrometriche
 - Allegato 2: Rilievi geofisici di tipo sismico a rifrazione (prove MASW)
 - Tavola 1: Corografia
 - Tavole a: Carta geologica
 - Tavole b: Carta idrogeologica
 - Tavole c: Carta delle indagini geognostiche
 - Tavole d: Carta di microzonazione sismica
- Quadro Conoscitivo del PSC
 - a) Relazioni
 - ELABORATO "A" Relazione
 - ELABORATO "B" Relazione geologica
 - ELABORATO "C" Schede relative agli edifici di interesse storico, tipologico, ambientale compresi nei centri abitati
 - ELABORATO "D" Schede relative agli edifici di interesse storico, tipologico ambientale ubicati in territorio agricolo
 - ELABORATO "E" Schede relative ai ritrovamenti archeologici
 - ELABORATO "F" Documentazione fotografica del territorio comunale
 - b) Approfondimenti tematici
 - ALLEGATO "A1" Bilancio Urbanistico del P.R.G. vigente
Dotazioni Territoriali - Schede
 - ALLEGATO "A2" Percorso di Ascolto di Traversetolo
Agenda dei temi e dei luoghi
 - ALLEGATO "A3" Piano della Mobilità Urbana:
Relazione Generale - Regolamento Viario
 - ALLEGATO "A4" Relazione Socio Economica
 - c) Elaborati cartografici
 - TAVOLA 1 Carta geolitologica
 - TAVOLA 2 Carta idromorfologica
 - TAVOLA 3 Carta idrogeologica
 - TAVOLA 4 Carta della vulnerabilità degli acquiferi
 - TAVOLA 5 Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali
 - TAVOLA 5.1 Carta della morfologia del territorio

TAVOLA 5.2	Carta dell'uso reale del suolo (2000)
TAVOLA 5.3	Carta dell'uso del suolo (2003)
TAVOLA 6.1	Carta dei valori storico-culturali
TAVOLA 6.2	Localizzazione degli edifici di interesse storico, tipologico, ambientale
TAVOLA 6.3	Localizzazione degli edifici in territorio agricolo Analisi dell'insediamento sparso
TAVOLA 7	Sistema ambientale, naturalistico, paesaggistico
TAVOLA 8	Localizzazione dei siti di interesse archeologico
TAVOLA 9	Sistema della mobilità
TAVOLA 10	Sistema delle dotazioni territoriali
TAVOLA 11	Rete di adduzione idrica
TAVOLA 12	Rete di smaltimento acque reflue
TAVOLA 13	Rete di adduzione del metano
TAVOLA 14	Rete telefonica - Antenne radio mobile, radio televisive
TAVOLA 15	Rete di adduzione energia elettrica

d) Analisi del Rischio Archeologico

Relazione tecnico-scientifica

Elaborati cartografici (n.3 tavole)

2. (D) Gli elaborati costitutivi del POC sono quelli idonei a determinare inequivocabilmente gli ambiti, le aree e i luoghi soggetti alle previsioni di attuazione del PSC nell'arco temporale di riferimento del POC medesimo e a rappresentare gli indirizzi e le prescrizioni da osservarsi nella redazione degli strumenti attuativi.
3. (D) Gli elaborati costitutivi del RUE sono quelli atti a rappresentare e disciplinare gli ambiti, le aree e i luoghi secondo le direttive del PSC.

Art.1.4 - Struttura delle norme del PSC

1. (I) Le norme del PSC si esprimono attraverso l'utilizzo delle seguenti formule:
 - **elementi di identificazione e definizione** (I), con i quali sono descritte e *argomentate le caratteristiche degli oggetti normati*;
 - **direttive** (D), con le quali sono assegnati specifici compiti agli altri strumenti di pianificazione comunale e vengono definiti gli obiettivi ed i criteri da assumere nella redazione di tali strumenti;
 - **prescrizioni** (P), che sono immediatamente operanti e prevalgono sulla disciplina urbanistica vigente, nei limiti della disciplina di salvaguardia di cui al successivo art.1.5 comma 7.
2. (D) Le norme del RUE, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.29 della L.R. n.20/2000, dettano disposizioni in merito alle competenze attribuite ad esso dalle presenti norme.

Art.1.5 - Validità ed efficacia del PSC

1. (I) La pianificazione urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali,

paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative. Gli elaborati cartografici cui occorre fare riferimento in sede di pianificazione attuativa, di autorizzazione edilizia e di verifica di conformità urbanistica ed edilizia sono, per quanto riguarda il PSC, i seguenti:

- Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali
 - Carta Unica del Territorio
 1. Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
 2. Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
 3. Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
 4. Fasce di rispetto e di tutela
 5. Vincolo idrogeologico
 - Carte del Rischio Sismico
2. (I) Il PSC approvato costituisce Carta Unica del Territorio Comunale per quanto attiene gli elementi conoscitivi, le prescrizioni, i vincoli, i limiti e condizioni, gli usi e le trasformazioni del territorio che derivano dagli strumenti di pianificazione sovracomunale, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da disposizioni legislative. Pertanto il PSC approvato, integrato dal RUE e dal POC, costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica, di ogni intervento, diretto o di pianificazione attuativa, di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati).
3. (D) In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva, il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, per i contenuti stabiliti dall'art.29 della L.R. n.20/2000, con particolare riferimento a:
- trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale fatta eccezione per quelli esplicitamente sottoposti a nuovo PUA nel presente PSC;
 - interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico, negli ambiti consolidati e da riqualificare, nel territorio rurale;
 - interventi negli ambiti specializzati per attività produttive;
 - definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
4. (D) In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva, il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 della L.R. n.20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.
- In particolare per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti specificatamente perimetrati nella cartografia di PSC, il POC contiene:
- la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;

- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
 - la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
5. (I) Le basi cartografiche sulle quali è disegnato il PSC non costituiscono certificazione probante della forma e della localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati per i quali, in rapporto al livello d'interesse degli atti amministrativi, pianificatori e d'intervento urbanistico e/o edilizio, fanno fede i titoli abilitativi, i rogiti e gli atti equivalenti attestanti la proprietà, gli estratti catastali e, per gli interventi urbanistici ed edilizi, il rilievo dello stato di fatto legittimato.
6. (I) Nell'applicazione delle previsioni del PSC, in caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici, prevale quanto disposto dalla normativa. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore per quanto attiene l'individuazione degli ambiti e delle zone e le destinazioni funzionali, mentre prevalgono le tavole di Carta Unica del Territorio per quanto attiene alle tutele, ai vincoli sovraordinati, ai rispetti e ai limiti all'edificazione.
7. (P) A decorrere dalla data di adozione del PSC, l'Amministrazione Comunale sospende, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 20/2000 e per i tempi in esso definiti, ogni determinazione in merito:
- alla autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti sott'ordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.
- Al fine di garantire una corretta applicazione delle misure di salvaguardia, si precisa che:
- i comparti edificatori previsti nel vigente PRG e confermati nel PSC (ambiti ANC), a prescindere dall'obbligo del loro inserimento nel POC, possono essere adottati e conseguentemente approvati secondo le modalità previste dal PRG vigente, se inoltrati prima della data di approvazione del PSC;
 - nelle aree edificate inserite dal PSC in ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*) e classificate nel vigente PRG come zone B e D, fino alla data di approvazione del PSC sugli edifici esistenti sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi del vigente PRG; interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, ai sensi del vigente PRG, sono ammessi limitatamente agli usi compatibili con le previsioni di PSC;
 - nelle aree edificate inserite dal PSC in ambiti consolidati (AC e APC) e classificate nel vigente PRG come zone B e D, fino alla data di adozione del RUE sono ammessi gli interventi consentiti ai sensi del vigente PRG, limitatamente agli usi compatibili con le previsioni di PSC.

8. (P) La sospensione di cui al comma 7 opera fino alla data di entrata in vigore del Piano e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.

Art.1.6 - Modalità di attuazione del PSC

1. (I) Il PSC, il POC e il RUE costituiscono ai sensi della L.R. n.20/2000 gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
2. (I) Le definizioni, le direttive, le prescrizioni del PSC sono recepite e trovano specificazione nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
3. (D) Il Piano Operativo Comunale (POC) individua e disciplina in conformità al PSC gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare ordinariamente nell'arco temporale di cinque anni.
4. (D) Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti. Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l'obbligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), pubblico o privato, ovvero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effettuare, procedure di attuazione diretta, attraverso permesso di costruire, accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
Relativamente a specifici ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale ART* il PSC prevede l'elaborazione di un Piano Guida per la Qualità Urbana, di cui al successivo art.1.7, quale strumento urbanistico propedeutico alla attuazione degli interventi, che costituisce parte integrante del POC.
5. (D) In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti o in ambiti da riqualificare, sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle prime e la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite all'interno dei comparti attuativi.
6. (D) Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree oggetto di trasformazione urbanistica nell'arco temporale di cinque anni, il Comune può attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, al fine di valutare le proposte di intervento che risultino più idonee al raggiungimento degli obiettivi posti dal PSC. Al concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
7. (D) Il POC, in applicazione dell'art.A-24 della L.R. n.20 /2000, ha il compito di:
 - a) articolare e specificare la dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi fissata dal PSC;

- b) programmare la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco temporale della propria validità.

A tal fine contiene:

- l'indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di servizi pubblici e di pubblica utilità;
 - l'indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento di indirizzo e coordinamento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;
 - ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l'individuazione delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l'elenco delle rispettive proprietà (LR 37/2002);
 - l'indicazione degli interventi o azioni da realizzare in materia di erogazione di servizi pubblici, anche in correlazione e coordinamento con i programmi e gli investimenti delle aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - la stima degli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale dalle opere e interventi di cui sopra, al netto degli oneri che potranno essere messi a carico di soggetti privati ovvero di altri Enti o società pubbliche, e la stima delle risorse finanziarie e delle fonti finanziarie con cui farvi fronte.
8. (D) Il POC disciplina inoltre i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art.49 della L.R. n.20/2000, nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali negli ambiti agricoli.
- Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti di:
- progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art.8 della L.R. n.14/1999;
 - piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. n.366/1998.
9. (D) L'attuazione di ogni intervento di trasformazione edilizia al di fuori della programmazione del POC avviene nel rispetto delle norme del RUE. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo, finalizzato alla realizzazione e/o acquisizione di dotazioni territoriali pubbliche o al concorso alle politiche abitative di cui al successivo art.5.4.
10. (D) Il RUE ed il POC possono rettificare le delimitazioni del sistema delle dotazioni territoriali di cui al titolo III, del sistema insediativo storico di cui al titolo IV, delle partizioni del territorio urbano di cui al titolo V, delle partizioni del territorio rurale di cui al titolo VI rappresentate sulla cartografia del PSC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio ovvero su basi cartografiche di diversa natura (ad es. carta catastale). Le predette rettifiche non costituendo difformità rispetto al PSC non comportano variante allo stesso.

Art. 1.7 – Piano Guida per la Qualità Urbana

1. (I) Il Piano Guida per la Qualità Urbana è uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica relativo agli ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale ART* identificati con i codici "A" (Monzato), "B" (Traversetolo sud), "F" (Piattonaio est), "L" (Carcarecchio), costituente parte integrante del POC, con il quale si definiscono le linee di programmazione, le prescrizioni e le modalità di attuazione degli interventi ammessi in questi specifici ambiti.
2. (I) Il Piano Guida per la Qualità Urbana riguarda prioritariamente i tessuti edificati o in cui è programmata l'edificazione per i quali sono proposti interventi finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici, degli spazi parzialmente edificati, al riuso delle strutture edilizie esistenti che per le loro caratteristiche morfologiche si prestino alla revisione e riqualificazione delle superfici utili, ovvero si prestino a operazioni di:
 - a) riqualificazione mediante interventi adeguativi e di ristrutturazione edilizia, anche con cambio d'uso da produttivo a destinazioni residenziali, commerciali, terziarie, direzionale, per dotazioni territoriali;
 - b) trasformazione con interventi di nuova edificazione per quanto riguarda aree libere;
 - c) operazioni di recupero urbano e di ristrutturazione urbanistica finalizzate alla delocalizzazione nell'ambito specializzato per attività produttive di sviluppo sovra comunale APS (APEA) delle attività produttive presenti attraverso interventi adeguativi e trasformativi anche con cambio d'uso, di risanamento delle aree di pertinenza.
3. (D) Il Piano Guida per la Qualità Urbana, in rapporto a quanto stabilito dal PSC e dalle relative schede normative d'ambito, è articolato in:
 - 1) Indagine conoscitiva per l'individuazione degli eventuali programmi privati in merito a:
 - a) interventi di riqualificazione e/o trasformazione degli elementi edilizi esistenti e delle relative aree di pertinenza finalizzati al mantenimento delle attività preesistenti se compatibili con il contesto urbano dell'ambito oggetto di trasformazione funzionale;
 - b) interventi di nuova edificazione in aree libere con destinazioni residenziali, commerciali, terziarie, direzionali e per dotazioni territoriali;
 - c) interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla delocalizzazione incentivata delle attività produttive preesistenti che necessitano di interventi volti alla trasformazione funzionale ed al potenziamento delle attività svolte.
 - 2) Rappresentazione cartografica, su base catastale in scala non inferiore a 1:2.000, delle intenzioni ad intervenire raccolte e formazione di specifica scheda di sintesi, rappresentazione delle aree eventualmente interessate dagli interventi previsti dall'Amministrazione Comunale nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
 - 3) Valutazioni della Giunta in merito agli interventi proposti in seguito all'indagine conoscitiva delle istanze ad intervenire dei privati.

- 4) Concertazione con i privati in merito alle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi, del loro inserimento nel POC, sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo o delle convenzioni o degli Accordi con i privati (ex art.18 L.R. 20/2000).
- 5) Definizione cartografica nel Piano Guida degli interventi programmabili nel POC di cui il Piano Guida per la Qualità Urbana costituisce parte integrante.
Preliminarmente sono definite le perimetrazioni dei sub-ambiti di intervento e le specifiche modalità attuative ammissibili fra quelle definite al precedente comma 2. In particolare all'interno dei sub ambiti di intervento il Piano definisce l'organizzazione del sistema della mobilità e della sosta, del verde ecologico, del verde pubblico, le prescrizioni relative alle opere di urbanizzazione, alle destinazioni d'uso, alle dotazioni territoriali, alle prescrizioni con finalità perequativa, alle modalità di attuazione, alle quantificazioni ed ai parametri da applicare in sede di formazione dei PUA e degli IEU, alle prescrizioni derivanti dalla VAS di cui ai contenuti delle relative schede normative d'ambito.

Art.1.8 - Partizione del territorio comunale

1. (I) Il PSC ripartisce il territorio comunale in:
 - **territorio urbano**, caratterizzato da forte artificialità nei cicli di produzione ed autoriproduzione, da molteplicità e densità di funzioni antropiche e da attrazione gravitativa rispetto al contesto territoriale;
 - **territorio rurale**, caratterizzato dallo svolgersi dei cicli naturali (ancorché utilizzati e conformati dall'uomo nell'esercizio delle attività agricole, zootecniche e silvopastorali), anche in presenza di forme insediative legate a funzioni specifiche (edifici artigianali isolati, insediamenti rurali, centri abitati minori, impianti per attività turistico ricreative, ecc.) tali comunque da non determinare, per complessità ed estensione, un'organizzazione urbana dello spazio.
2. (I) Il PSC riconosce inoltre gli insiemi delle componenti della realtà antropica il cui ciclo funzionale è legato da relazioni di tipo sistemico:
 - il sistema infrastrutturale per la mobilità
 - il sistema delle dotazioni territoriali.
3. (I) Le caratteristiche, le qualità, i rischi dei sistemi ambientali e dei sistemi storico culturali, oltre a connotare la sub articolazione del territorio urbano e del territorio rurale, concorrono a determinare il sistema dei vincoli ad essi pertinenti.
4. (I) Il PSC recepisce infatti e specifica il sistema dei vincoli territoriali disposti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla pianificazione territoriale sovraordinata, attribuendo a tali vincoli valore prescrittivo.
5. (I) Il PSC rappresenta sulle Tavola "Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali" il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile la cui sommatoria identifica il territorio urbano, ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n.20/2000. Il perimetro del territorio urbanizzato comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi oltre alle aree non edificate pertinenti a servizi e ad attrezzature urbane esistenti. Il perimetro del territorio urbanizzabile

comprende tutte le aree esterne al territorio urbanizzato per le quali il PSC prevede la destinazione per funzioni urbane.

TITOLO II SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA'

Art.2.1 - Subsistema della viabilità

1. (I) Il PSC individua la viabilità extraurbana ed urbana di rilievo sovracomunale classificandola secondo i tipi dell'art.2 del D.Lgs. N.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ed in particolare individua:
 - strade di tipo B 'extraurbane principali' esistenti,
 - strade di tipo B 'extraurbane principali' di progetto,
 - strade di tipo C 'extraurbane secondarie' esistenti,
 - strade di tipo C 'extraurbane secondarie' di progetto,
 - strade di tipo E1 'urbane interquartiere' esistenti,
 - strade di tipo E1 'urbane interquartiere' di progetto,
 - strade di tipo E2 'urbane di quartiere' esistenti,
 - strade di tipo F 'urbane ed extraurbane locali' esistenti
 - strade di tipo F 'extraurbane vicinali' esistenti.
2. (I) Il PSC individua inoltre, con valore di indicazione programmatica e senza contenuto tecnico progettuale, nuove ipotesi infrastrutturali, con riferimento alle quali in sede di POC provvederà a definire, con appositi studi, la fattibilità tecnica e la sostenibilità ambientale.
3. (D) I provvedimenti comunali di riclassificazione di strade comunali classificate di tipo F nel PSC in strade vicinali e viceversa o lo stralcio di strade vicinali dall'elenco di quelle di rilevanza pubblica comportano automatica modifica della classificazione di PSC, senza occorrenza di variante allo stesso, trattandosi di mero adeguamento tecnico.
4. (I) La classificazione della viabilità di cui al comma 1 e 2 è individuata sulla Tavola "Carta Unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela", così come i corridoi di salvaguardia infrastrutturale le fasce di rispetto alla rete stradale, per i quali valgono le prescrizioni di cui ai successivi artt.10.33 e 10.34.
5. (D) Il Piano della Mobilità Urbana (PUM), approvato con Delibera della Giunta Comunale N.165 del 5/12/2006, provvede alla classificazione della viabilità urbana secondo i tipi di cui all'art.2 del D.Lgs. N.285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Art.2.2 - Prestazioni delle infrastrutture stradali e fasce di ambientazione

1. (D) Le prestazioni delle infrastrutture stradali all'interno del territorio urbano sono stabilite nel Regolamento Viario del PUM. Le prestazioni dei nuovi tronchi stradali all'esterno del territorio urbano sono stabilite dalle norme vigenti in relazione alla classificazione attribuita dal P.S.C. ed alla pianificazione degli Enti proprietari. La nuova viabilità è subordinata alla realizzazione delle opere di mitigazione e di ambientazione che saranno previste nei progetti relativi e concordate dall'Amministrazione Comunale con il soggetto attuatore. Al RUE, salvo specifiche indicazioni del POC, compete la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali all'interno degli ambiti interessati da strumenti urbanistici attuativi devono garantire in termini di sicurezza, di geometria, di sezione, di capacità di carico, per

assicurare i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo e la precisazione delle dotazioni e dei requisiti delle infrastrutture stradali necessari per realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale.

2. (D) In merito agli impianti di distribuzione di carburanti il PSC persegue strategie di liberalizzazione, razionalizzazione, ammodernamento e qualificazione della rete di distribuzione esistente, in conformità alla vigente legislazione in materia ed alle "Norme regionali di indirizzo programmatico" di cui alla D.C.R. n.355 del 8/5/2002, fatte salve ulteriori norme in materia.

Obiettivi prioritari sono assicurare il miglioramento dell'efficienza e della pubblica sicurezza della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico servizio, in coerenza con le scelte pianificatorie del PSC e con le esigenze di salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio naturale ed antropizzato.

3. (D) Per tali fini il POC può individuare nuove aree destinate alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti ovvero per l'ampliamento degli impianti esistenti in aree esterne a quelle delimitate dal RUE, attenendosi ai seguenti indirizzi:

- a) nuovi insediamenti nel territorio extraurbano sono consentiti normalmente solo in margine alla viabilità classificata di tipo B o di tipo C ai sensi del comma 1 dell'art.2.1 precedente.

- b) la localizzazione di nuovi impianti è ammissibile nei limiti stabiliti dalle normative vigenti e deve normalmente essere contenuta nel territorio extraurbano entro le fasce di rispetto stradale in aree che non siano interessate dai seguenti vincoli:

- Ambiti di rispetto cimiteriale
- Fasce di rispetto ai metanodotti
- Rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano
- Sistema forestale e boschivo
- Zona di tutela naturalistica
- Zone di tutela ambientale ed idraulica di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Zona di deflusso della piena
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Aree a pericolosità geomorfologia molto elevata.

Ove non siano possibili localizzazioni alternative e il nuovo impianto debba interessare, anche se parzialmente, aree soggette a vincoli deve essere prodotta adeguata verifica dell'insussistenza di condizioni di rischio per l'ambiente.

- c) la localizzazione di nuovi impianti non è normalmente ammessa in prossimità di:

- intersezioni stradali e comunque entro 100 ml. da intersezioni con strade di pari o superiore categoria
- immobili di interesse storico soggetti a vincolo conservativo prospicienti la strada e comunque entro 100 ml. dagli stessi
- tratti stradali in curva o con scarsa visibilità

- visuali di valore paesaggistico particolarmente in corrispondenza a discontinuità insediative lungo la viabilità panoramica.
4. (D) Gli interventi sulla viabilità esistente dovranno essere condotti in modo da garantire la riqualificazione paesaggistica delle opere attraverso il reinerbimento delle scarpate, la messa a dimora di alberature, la schermatura dei manufatti necessari.
5. (D) Oltre alle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono rispettare le seguenti direttive inerenti le fasce di ambientazione.
- Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:
- per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socioeconomica;
 - in particolare per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura, intendendo per paesaggio l'insieme di tutte le componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura.
6. (D) La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui al comma 5, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato. Parimenti il finanziamento e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di ambientazione e delle opere di mitigazione progettate. Nel caso in cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di ambientazione, nel caso di screening, e quello definitivo, nel caso di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da presentare.

7. (D) Le fasce di ambientazione sono normalmente comprese all'interno delle fasce di rispetto stradale secondo le indicazioni determinate dall'art.10.34 successivo, ma possono essere incrementate o diminuite nei diversi tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi, compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere. In particolare tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latitanti l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti.
8. (D) Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali.
9. (P) Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. N.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche, e dal suo Regolamento di applicazione.

Art.2.3 - Subsistema della mobilità non motorizzata

1. (I) Il sistema delle relazioni tra poli di attrazione, aree di valore ambientale, luoghi di servizi urbani e luoghi della domanda di mobilità dovrà essere servito attraverso il mantenimento, il potenziamento, la nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.
2. (I) Il PSC provvede a rappresentare in termini schematici e non vincolanti nella tavola "Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali" i percorsi ciclabili di valenza territoriale, come individuati nella Carta delle infrastrutture per la mobilità del P.T.C.P..
3. (D) Compete al RUE la puntuale individuazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto nel territorio urbano.
4. (D) Compete al Piano pluriennale per la mobilità ciclistica di cui alla L. N.366/1998 definire i tracciati, le caratteristiche, le prestazioni e gli elementi essenziali di fattibilità dei nuovi tronchi o nuove opere sui tronchi esistenti. Il POC ne può recepire i contenuti dandone la definizione topografica appropriata per gli ambiti di rispettiva competenza. Anche in assenza del suddetto Piano il Comune può comunque provvedere al completamento dei programmi in corso e a realizzare o riqualificare tronchi pedonali ciclabili in relazione all'insorgenza di specifiche necessità.

TITOLO III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**CAPO I – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI****Art.3.1 - Subsistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti**

1. (I) Il PSC descrive nel Quadro Conoscitivo l'organizzazione territoriale generale degli impianti e reti esistenti e di quelli di cui è prevista la realizzazione in base a progetti di intervento approvati relativamente ai seguenti subsistemi:
 - prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua ad usi idropotabili;
 - smaltimento e depurazione dei reflui urbani e rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - raccolta, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi;
 - distribuzione dell'energia elettrica;
 - distribuzione del gas;
 - comunicazioni e telecomunicazioni.

2. (D) Purché non siano operanti specifici vincoli inibitori, la realizzazione di infrastrutture e impianti a servizio degli insediamenti è ammessa in ogni parte del territorio comunale.

Nel rispetto della legislazione vigente per gli specifici interventi, il PSC si attua:

- a) per intervento diretto in tutti i casi di progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti istituzionali che abbiano titolo ad intervenire;
- b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA) secondo le disposizioni del RUE e del POC, in tutti i casi di progetti relativi ad infrastrutture per gli insediamenti connesse a trasformazioni per fini edificatori urbani o agricoli che richiedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'insediamento.

Art.3.2 - Prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi idropotabili

1. (I) Il PSC individua nella "Carta Unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela" gli impianti esistenti di captazione delle acque sotterranee per usi idropotabili e nel suo Quadro Conoscitivo la rete principale dell'acquedotto civile. Il PSC individua inoltre nella "Carta unica del Territorio 4" le fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano, all'interno delle quali si applicano le prescrizioni di cui all'art.10.37.
2. (D) Il Comune e l'Ente gestore del servizio acquedottistico provvedono alla formazione ed all'aggiornamento del catasto delle reti e degli impianti anche per le finalità di cui al comma 3 che segue.
3. (D) Il POC stabilisce, per i diversi comparti edificatori, le principali infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione in relazione alle trasformazioni urbanistiche programmate.

Il POC definisce inoltre gli eventuali interventi prioritari da pianificare e programmare per il buon funzionamento della rete e degli impianti al servizio del territorio comunale.

4. (D) Il RUE può provvedere a definire adeguate distanze dagli adduttori della rete principale per la edificazione di nuovi volumi e per l'insediamento di attività portatrici di rischio potenziale di inquinamento.

Art.3.3 - Smaltimento e depurazione dei reflui urbani e rete di canalizzazione delle acque meteoriche

1. (I) Il PSC individua nella "Carta unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela" gli impianti di depurazione esistenti e nel suo Quadro Conoscitivo la rete fognaria principale. Il PSC individua inoltre nella "Carta unica del Territorio 4" gli ambiti di rispetto agli impianti di depurazione, all'interno dei quali si applicano le prescrizioni di cui all'art.10.38.
2. (P) Sugli impianti di depurazione esistenti sono ammessi interventi edilizi funzionali al potenziamento ed al miglioramento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. (D) Il Comune e l'Ente gestore del servizio provvedono alla formazione ed all'aggiornamento del catasto delle reti e degli impianti anche per le finalità di cui al comma 4 che segue.
4. (D) Il POC stabilisce, per i diversi comparti edificatori, le principali infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione, ambientazione in relazione alle trasformazioni urbanistiche programmate. Il POC definisce inoltre gli eventuali interventi prioritari da pianificare e programmare per il buon funzionamento della rete e degli impianti al servizio del territorio comunale.

Art.3.4 - Raccolta, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi

1. (I) Il PSC individua nella "Carta unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela" un'area adibita a Stazione Ecologica Attrezzata.
2. (D) Al POC compete la individuazione degli eventuali nuovi siti da destinare allo scopo indicato nel presente articolo, se e in quanto rientranti nella tipologia delle aree attinenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di rilievo comunale.

Art.3.5 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. (I) Il PSC individua nella "Carta unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela", con riferimento alla rete e agli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, i seguenti elementi:
 - i tracciati delle linee AT e MT;
 - le fasce di rispetto alle linee AT e MT, all'interno delle quali valgono le prescrizioni di cui al successivo art.10.36.

2. (I) Per tutte le reti e gli impianti AT ed MT il PSC recepisce gli obiettivi di qualità e le fasce di rispetto derivanti dalla norme nazionali e regionali vigenti e richiamate al successivo art.10.36.
3. (D) Gli interventi sulla rete esistente AT ed MT e sulla rete di progetto MT possono essere effettuati direttamente con l'osservanza delle procedure e delle norme vigenti in materia.

Art.3.6 - Distribuzione del gas

1. (I) Il PSC individua nel suo Quadro Conoscitivo la rete principale con le linee ad alta pressione e le cabine di decompressione esistenti. Il PSC individua inoltre nella "Carta unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela" le relative fasce di rispetto, in accordo con le prescrizioni di cui al successivo art.10.35.
2. (D) Sulla rete e nelle cabine di distribuzione del gas metano sono consentiti dal RUE tutti gli interventi attinenti il servizio di distribuzione del gas.

Art.3.7 - Comunicazioni e telecomunicazioni

1. (I) Il PSC individua nella "Carta unica del Territorio (4) Fasce di rispetto e di tutela" gli impianti fissi esistenti per l'emittenza radio e televisiva e quelli per la telefonia mobile.
2. (D) Sul territorio comunale il PLERT individua i seguenti siti per l'emittenza radio e televisiva confermati a tempo indeterminato, limitatamente agli impianti esistenti:
 - Guardiola di Guardasone
 - Guardasone, via Carpaneto 5.In tali siti è pertanto vietata la localizzazione di nuovi impianti e la delocalizzazione di impianti esistenti. E' inoltre vietato il potenziamento degli impianti esistenti con l'eccezione del sito denominato Guardiola di Guardasone.
3. (D) Sul territorio comunale il PLERT individua i seguenti siti per l'emittenza radio e televisiva da delocalizzare, in quanto ricadenti negli ambiti di divieto previsti dal comma 2 dell'art.4 della L.R. n.30/2000:
 - Chiesa di Guardasone
 - Capoluogo, via XXIV Maggio 68.Tali impianti dovranno essere installati su tralicci esistenti nei siti compatibili, previsti dal PLERT (Tabella A, art.1).
4. (D) La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio-televisiva e la delocalizzazione di impianti esistenti dovrà avvenire nei siti individuati dal PLERT (Tabella A, art.1) e, ove vi sia la possibilità tecnica, su tralicci esistenti. Nella localizzazione di nuovi impianti o nel trasferimento di quelli esistenti si dovrà mantenere, ove possibile, una congrua distanza tra il traliccio e gli edifici a destinazione residenziale. Tale distanza dovrebbe indicativamente non essere inferiore al doppio dell'altezza del traliccio. In ogni caso in sede di progettazione le emittenti dovranno, là dove possibile:
 - evitare che gli impianti prevalgano visivamente sui segni caratterizzanti il paesaggio;

- siano localizzati in prossimità di edifici monumentali e lungo percorsi visibili da punti di osservazione panoramici;
 - prevedere idonea recinzione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.
5. (D) Il Piano Operativo Comunale individuerà gli interventi sui siti e le postazioni esistenti che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati in attuazione delle previsioni del PLERT.
- Vengono demandate al RUE eventuali disposizioni normative di disciplina edilizia inerenti le aree di rispetto.
6. (D) Il Comune provvede con le procedure previste per legge ad individuare le aree destinate alla installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, in relazione a quanto stabilito dal successivo art.10.39. In tali aree sono vietate attrezzature o edifici che, in rapporto agli obiettivi di rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.3 e 4 del D.M. N.381 del 1998, possono determinare situazioni di impedimento alla realizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.
7. (D) Con la individuazione delle aree destinate alla installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile il Comune provvede anche alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie.
8. (D) Il Comune provvede, ai sensi dell'art.8 della L.R. N.30/2000, ad assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori di rete per la telefonia mobile, al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti. Il RUE può definire criteri finalizzati ad un miglior inserimento paesaggistico di nuovi impianti sul territorio comunale.
9. (D) Nelle aree circostanti gli impianti per la telefonia mobile il Comune potrà imporre ai soggetti che richiedono interventi di trasformazione dei luoghi o degli edifici, che prevedano la permanenza di persone per tempi non inferiori a quattro ore giornaliere, l'effettuazione di preventive misurazioni dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO II – AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI**Art.3.8 - Subsistema delle attrezzature e degli spazi collettivi o di rilievo pubblico**

1. (I) Il PSC individua le aree per attrezzature e spazi collettivi di carattere sovracomunale esistenti e specifica nel RUE, articolandole per tipologia, le aree per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale.
2. (I) Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano: le attrezzature e spazi collettivi di livello insediativo, comprendenti:
 - le attrezzature scolastiche dell'obbligo
 - le attrezzature di interesse comune
 - le attrezzature religiose
 - le aree cimiteriali
 - il verde pubblico e le attrezzature sportive.
3. (I) Il PSC assume i seguenti obiettivi minimi di dotazioni di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, riferiti al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti:
 - a) per l'insieme degli insediamenti residenziali: 30 mq per ogni abitante teorico;
 - b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali: 100 mq per ogni 100 mq di superficie utile;
 - c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso: il 15% della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti.
4. (D) Il PSC indica nelle Schede Normative d'Ambito, attraverso l'enunciazione delle prestazioni richieste negli ambiti di trasformazione e di riqualificazione, i nuovi servizi di rilievo urbano che si prevede di realizzare: con riferimento a ciascun ambito il POC determina le attrezzature e gli spazi collettivi e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e di fruibilità sociale; determina nel contempo il fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali ed i requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare. Il POC determina, per gli interventi negli ambiti ad esso sottoposti l'articolazione dello standard di attrezzature e spazi collettivi, adottando valori normalmente non inferiori ai minimi di cui al precedente terzo comma. Misure di standard di attrezzature e spazi collettivi inferiori a quelle di cui al precedente terzo comma possono essere motivatamente previste per gli interventi all'interno dei centri storici e all'interno degli ambiti di riqualificazione.
5. (D) Il POC può stabilire che le aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al presente articolo possono essere localizzate anche parzialmente all'interno dell'ambito di intervento e/o possono concorrere, in relazione alla loro monetizzazione parziale o totale, all'acquisizione da parte del Comune di aree destinate a dotazioni territoriali e/o alla realizzazione di opere pubbliche.
6. (D) Il RUE, negli ambiti di propria competenza, provvede a recepire le individuazioni del PSC precisando la classificazione tipologica delle singole aree e determinando gli usi ammessi, le modalità di intervento e i parametri edilizi. Compete inoltre al RUE la determinazione negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale degli standard relativi agli interventi di trasformazione edilizia in

rapporto alle diverse tipologie funzionali eventualmente articolate per ambiti e sub-ambiti, nel rispetto degli obiettivi complessivi a scala comunale sopraindicati.

7. (D) Le aree per attrezzature e spazi collettivi a carattere sovracomunale comprendono il centro culturale "Magnani Rocca", il centro sportivo "Lido Valtermina", i laghi di pesca sportiva "Cronovilla" ed il cimitero del capoluogo. Per quanto riguarda la villa e il parco sede della Fondazione Magnani Rocca, entrambi soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. N.42 del 22 gennaio 2004, il PSC prevede il mantenimento degli usi in atto con interventi di tipo conservativo. L'eventuale inserimento di nuovi usi, comunque consoni con la funzione culturale e orientati alla sua valorizzazione, sono da prevedersi nel POC.

CAPO III – DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI

Art.3.9 - Subsistema delle dotazioni ecologiche ed ambientali

1. (I) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
2. (I) La previsione di dotazioni ecologiche e ambientali, definita dal PSC e successivamente specificata dal POC per gli ambiti di trasformazione, persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riutilizzo o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - c) preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
 - d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.
3. (I) Concorrono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:
 - le fasce di rispetto agli elettrodotti e le fasce di rispetto delle emittenti radio e televisive, di cui agli artt.10.36 e 10.39, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;
 - gli ambiti di rispetto cimiteriale e gli ambiti di rispetto agli impianti di depurazione, di cui agli artt.10.32 e 10.38, ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione;

- le fasce di rispetto stradale, di cui all'art.10.34, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;
 - le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento di standard di qualità ambientale degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano;
 - le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per gli ambiti di trasformazione dalle specifiche schede normative.
4. (D) Per quanto riguarda gli ambiti per nuovi insediamenti per residenza e servizi e i nuovi ambiti specializzati per attività produttive, il POC stabilisce standard minimi di permeabilità del suolo rispetto alla superficie territoriale da rispettare nei piani attuativi, ai fini dello sviluppo delle dotazioni ecologiche.
5. (D) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del PSC, attraverso la specifica modalità di sistemazione a verde delle aree pertinenziali stabilita in sede di POC, per ciascun specifico comparto attuativo, e di RUE.

TITOLO IV SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art.4.1 – Elementi del sistema insediativo storico

1. (I) Il PSC individua nella "Carta Unica del Territorio (3) Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico" e nella "Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali" gli elementi del sistema insediativo storico:
 - il centro storico del capoluogo;
 - i nuclei di antico insediamento in territorio rurale;
 - gli edifici di interesse storico-architettonico diffusi nel territorio urbano e rurale;
 - la viabilità storica di rilievo territoriale.

Art.4.2 – Il centro storico e i nuclei rurali di antico insediamento

1. (I) Costituiscono il centro storico i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione; sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici in esso contenuto.
2. (I) È identificato come centro storico urbano il centro storico di Traversetolo. Sono identificati come nuclei di antico insediamento i nuclei rurali di:
 - Piattonaio
 - Il Cantone
 - Stafolo
 - Case Ronchei
 - Castellaro
 - Mazzola
 - Monzato
 - Carcarecchio
 - Cevola
 - Borgo Salice
 - Borgo Bottone
 - Case Campagna
 - Sbizzini
 - Montefiascone
 - Villa Carbognani
 - Ariana
 - Case Toschi
 - Il Borgo
 - Cazzola
 - Case Pozzo
 - Sivizzano
 - Cagliara
 - Ca' Cantini
 - Costa di Torre
 - Torre

- La Ca'
 - Gabbiola
 - Fornace
 - Stombellini
 - Gavazzo
 - Case Cavalli
 - Castione de' Baratti
 - Orio
 - Costa di Sopra
 - Trinzola.
3. (P) Nel centro storico e nei nuclei rurali di antico insediamento, ai sensi della L.R.20/2000:
- è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto saranno regolamentate dal RUE in modo da non alterare in misura rilevante i caratteri che conformano l'insediamento storico;
 - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
4. (D) Il PSC stabilisce gli obiettivi generali di tutela per il centro storico e i nuclei rurali di antico insediamento diretti ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli insediamenti storici.
5. (D) Il RUE stabilisce con specifica disciplina le categorie di tutela delle singole unità edilizie e con esse le modalità e finalità dei relativi interventi edilizi ammessi, le destinazioni d'uso compatibili in relazione alla tipologia dell'edificio e al contesto in cui ricade.
6. (D) Il POC individua il perimetro del Programma di Riqualificazione Urbana, di cui alla L.R. n.19 del 1998, e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata.

Art.4.3 - Obiettivi del Piano

1. (I) Il Piano Strutturale Comunale individua per i beni storico-culturali, obiettivi correlati di tutela e di valorizzazione. La tutela del patrimonio culturale del territorio comunale deve essere perseguita in ogni azione di manutenzione, riqualificazione, trasformazione urbanistica ed edilizia, e riuso.
2. (D) Le azioni di valorizzazione non potranno in ogni caso essere effettuate a prescindere dall'obiettivo primario della tutela. Tutti gli interventi edilizi dovranno proporsi con una elevata qualità progettuale particolarmente attenta al mantenimento delle tipologie originarie ed alla eliminazione di alterazioni dell'impianto originario al fine di un recupero qualitativo del bene.
3. (D) Si indicano i seguenti obiettivi specifici:

- conservazione dei tessuti urbanistici storici privati e pubblici, delle tipologie edilizie e degli spazi di pertinenza, delle strade e dei percorsi pedonali, della consistenza materica dei beni, delle tecniche costruttive, degli elementi costitutivi del paesaggio ritenuti di interesse storico; la riqualificazione del tessuto edilizio è finalizzata a far riacquistare la leggibilità delle caratteristiche originarie degli insediamenti storici e delle loro relazioni con il contesto e la struttura territoriale;
- recupero dei casi di abbandono di beni storico-culturali;
- tutela dei profili paesaggistici dei rilievi, delle visuali paesaggistiche sugli insediamenti storici collinari e dei profili degli insediamenti stessi;
- tutela dei percorsi storici, degli elementi di arredo di origine storica che si trovano lungo le strade (cippi, immagini sacre, fontane, ecc...).

TITOLO V TERRITORIO URBANO

Art.5.1 - Definizione di territorio urbano

1. (I) Il PSC individua il territorio urbano come somma del territorio urbanizzato e del territorio urbanizzabile.
2. (I) Il PSC definisce all'interno del territorio urbanizzato le seguenti tipologie d'ambito:
 - centro storico, CS
 - nuclei rurali di antico insediamento, NRA
 - ambiti urbani consolidati, AC
 - ambiti urbani consolidati interessati da Piani Attuativi convenzionati, AC*
 - ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale, ART*
3. (I) Il PSC definisce all'interno del territorio urbanizzabile le seguenti tipologie d'ambito:
 - ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal PRG previgente confermati, ANC
 - ambiti per i nuovi insediamenti, AN
 - ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale, ART**
4. (I) Il PSC individua inoltre gli ambiti specializzati per attività produttive, definendo le seguenti tipologie d'ambito:
 - ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale, APC
 - ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale interessati da Piani Attuativi convenzionati, APC*
 - ambiti specializzati per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale, APC**
 - ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di rilievo sovracomunale APS - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

Art.5.2 – Dimensionamento residenziale del PSC

1. (I) Il PSC si prefigge il controllo della crescita insediativa residenziale nel territorio urbano, programmaticamente assunta, sulla base delle proiezioni demografiche illustrate nel Quadro Conoscitivo, su un riferimento temporale quindicennale pari a 1610 alloggi teorici. Per il 95% di questi è prevista la realizzazione all'interno degli ambiti soggetti a POC, secondo le modalità attuative indicate ai commi successivi.
2. (D) I POC prevedono l'attuazione della capacità insediativa teorica, come definita al comma precedente, in termini di nuovi alloggi realizzabili rispettivamente negli:
 - ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal PRG previgente confermati, ANC
 - ambiti per i nuovi insediamenti, AN
 - ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale, ART* e ART**.
3. (D) Nella redazione dei POC dovrà essere assunto a riferimento il valore della capacità insediativa residenziale massima stabilito al comma 1. La somma degli alloggi previsti complessivamente dai POC (considerando nella redazione dei POC successivi al primo la quota effettivamente realizzata nei precedenti periodi) dovrà essere congruente con i valori del PSC sotto specificati per le diverse tipologie di ambito:

- a) dimensionamento degli ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal PRG previgente confermati: 235 unità abitative circa, corrispondenti indicativamente a 23.500 mq di Superficie Utile (SU);
- b) dimensionamento degli ambiti per i nuovi insediamenti: 500 nuove unità abitative circa, corrispondenti indicativamente a 50.000 mq di Superficie Utile (SU);
- c) il dimensionamento degli ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale: 800 nuove unità abitative circa, corrispondenti indicativamente a 80.000 mq di Superficie Utile (SU).

Per la quantificazione della capacità edificatoria effettiva in termini di nuova Superficie Utile (SU), che sarà attribuita dal POC, si prende a riferimento la dimensione media dell'alloggio convenzionale, stabilito dalle indagini conoscitive e demografiche pari a 100 mq di SU per alloggio. Analogamente, la verifica, l'analisi ed il monitoraggio della attuazione della capacità insediativa teorica attribuita verranno effettuati con riferimento alla sopraccitata dimensione media dell'alloggio convenzionale, a prescindere dall'effettivo numero e taglio dimensionale di alloggi realizzati all'interno dei vari ambiti.

- 4. (D) Il PSC stabilisce il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale nella quota del 20% del dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali, come definito alle lettere b) e c) del precedente comma 3, quantificabile in 260 alloggi.
- 5. (D) Ciascun POC dovrà definire il proprio dimensionamento residenziale in rapporto ai seguenti criteri:
 - a) la distribuzione delle previsioni insediative attivate in ciascun POC dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un'offerta abitativa equilibrata fra i principali centri urbani, in modo da soddisfare una domanda territorialmente qualificata;
 - b) il dimensionamento residenziale di ciascun POC dovrà prevedere una quota di edilizia finalizzata alle politiche abitative di rilievo pubblico di cui all'art.5.4 tendenzialmente proporzionale a quella complessivamente prevista dal PSC;
 - c) il dimensionamento e la distribuzione delle previsioni insediative attivate in ciascun POC dovranno essere coerenti con la capacità dei sistemi infrastrutturali e tecnologici destinati a servirli ed in particolare con:
 - la capacità residua, o la capacità di progetto nel caso ne sia previsto il contestuale potenziamento, degli impianti di depurazione degli scarichi idrici,
 - la rete viaria esistente e quella programmata o in attuazione a diretto o indiretto servizio degli insediamenti,
 - la realizzazione degli interventi di mitigazione necessari alla sostenibilità ambientale degli insediamenti previsti.

Art.5.3 – Obiettivi del PSC relativi alla perequazione urbanistica

- 1. (I) Il PSC, in applicazione dell'art.7 della L.R. n.20/2000, attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbanistiche, dei diritti edificatori e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. (D) L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.
3. (D) In applicazione del principio di perequazione urbanistica, tutti gli interventi programmati nel POC concorrono alla definizione delle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere di pubblica utilità aggiuntive rispetto alle urbanizzazioni pertinenti all'intervento stesso, in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori attribuiti dal POC.
4. (D) I diritti edificatori esprimono le potenzialità di edificazione riconosciute alle proprietà immobiliari (edifici e aree) nel caso in cui siano interessate da trasformazioni urbanistiche o ne sia prevista la cessione al Comune. I diritti edificatori non sono assegnati dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione, ma vengono assegnati dal POC ai proprietari ed agli operatori interessati, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione definiti dal POC stesso. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento di diritti edificatori dall'area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro effettiva trasformazione in termini di edificabilità.
5. (D) Ai fini dell'equità di trattamento delle proprietà coinvolte, il PSC prevede l'attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili (edifici e aree) che si trovino nelle medesime condizioni di fatto e di diritto.
6. (D) L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC per unità di superficie, è definita in relazione a casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente).
7. (D) I diritti edificatori riconosciuti alle proprietà immobiliari non esauriscono il dimensionamento del PSC definito all'art.5.2 delle presenti norme, relativamente alle previsioni di sviluppo urbano. Nel dimensionamento di Piano è compresa una quota di edificabilità riservata all'Amministrazione Comunale per pubbliche finalità, in particolare per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, da localizzarsi negli ambiti per nuovi insediamenti o negli ambiti da riqualificare, quale quota parte dei diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli.
8. (D) La separazione introdotta dalla L.R. n.20/2000 fra dimensionamento della capacità insediativa, definita dal PSC e verificata rispetto alle condizioni di sostenibilità dalla VAS, ed assegnazione dei diritti edificatori, stabiliti dal POC sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, consente di individuare potenziali aree di trasformazione in misura sovrabbondante rispetto a quelle strettamente necessarie a soddisfare la capacità insediativa teorica, come definita all'art.5.2 delle presenti norme. La differenza così determinata consente di operare con

maggiore flessibilità in fase di formazione dei POC, offrendo all'Amministrazione comunale margini di negoziazione per poter selezionare le proposte in grado di apportare i contributi più vantaggiosi in termini quantitativi e qualitativi per della città pubblica.

Art.5.4 – Obiettivi del PSC relativi alle politiche abitative di rilievo pubblico

1. (I) Il PSC predispone un sistema di previsioni insediative a carattere residenziale orientate a concorrere in modo significativo alle politiche abitative per finalità sociali dell'Amministrazione pubblica, coerentemente a quanto stabilito negli articoli A-6bis e A-6ter dell'Allegato alla L.R. n.20/2000.
Al fine di coordinare a livello provinciale e sovracomunale le politiche abitative per finalità sociali, il Comune di Traversetolo ha aderito alla società di scopo "ParmAbitare", costituita tra ACER Parma, Comune di Parma e Comuni della Provincia di Parma. I contributi e gli apporti alle politiche abitative per finalità sociali stabilite dal PSC ai commi seguenti, vengono pertanto coordinati ed attuati secondo gli indirizzi provinciali e sovracomunali stabiliti all'interno della società di scopo "ParmAbitare".
2. (I) Per le finalità di cui al comma 1 negli ambiti di trasformazione, sia di nuovo insediamento sia di riqualificazione, individuati dal PSC, quota parte della nuova edilizia residenziale prevista è destinata ad edilizia pubblica o edilizia convenzionata, secondo una delle seguenti modalità da concordare in fase di POC con i soggetti attuatori:
 - a) realizzazione, diretta da parte del soggetto pubblico o tramite affidamento a imprese o tramite bandi o stipula di accordi od altri atti negoziali, su aree appositamente cedute al Comune dal soggetto attuatore dell'intervento urbanistico;
 - b) realizzazione diretta da parte del soggetto attuatore dell'intervento urbanistico e successiva cessione al Comune, regolamentata attraverso la stipula di una convenzione urbanistica (ai sensi dell'art.A-26 della L.R. 20/2000);
 - c) convenzionamento tra il soggetto attuatore dell'intervento urbanistico e il Comune in ordine ai prezzi di vendita o ai canoni di locazione ed alle modalità di assegnazione e ad ogni altra condizione ritenuta opportuna. I riferimenti per la determinazione dei prezzi unitari dei canoni di locazione ed i contenuti delle altre pattuizioni sono stabiliti da apposita delibera comunale.
3. (D) L'obiettivo tendenziale del PSC, da assumere a riferimento in ciascun POC, è configurato in un'offerta di edilizia pubblica o convenzionata, di cui quota parte da destinare alla locazione, non inferiore al 20% del dimensionamento residenziale di cui al comma 1 dell'art.5.2. Per il raggiungimento di tale obiettivo il POC può determinare che le quote di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale convenzionata siano tra loro interscambiabili.
4. (D) Il PSC fissa i seguenti parametri di massima per determinare l'equivalenza fra le modalità di concorso all'offerta abitativa a carattere sociale descritte al precedente comma 2:

- nel caso di cessione gratuita al Comune di parte della superficie fondiaria, completamente urbanizzata, e dei relativi diritti edificatori (lettera a) si assume a riferimento la quota minima del 20% del dimensionamento residenziale previsto per l'ambito (diritti edificatori e superficie fondiaria), o suo stralcio funzionale, inserito nel POC;
 - nel caso di cessione gratuita al Comune di parte degli alloggi, completamente realizzati, fruibili ed abitabili (lettera b), la quota minima da cedere dovrà essere determinata con criteri di proporzionalità, in relazione a parametri economici di estimo da applicarsi alla quota di superficie fondiaria determinata come al punto precedente; in prima approssimazione si indica il 8-10% del dimensionamento residenziale previsto per l'ambito, o suo stralcio funzionale, inserito nel POC;
 - nel caso di convenzionamento tra il soggetto attuatore dell'intervento urbanistico e il Comune in ordine ai prezzi di vendita o ai canoni di locazione (lettera c) si assume a riferimento la quota minima del 20% del dimensionamento residenziale previsto per l'ambito, o suo stralcio funzionale, inserito nel POC.
5. (D) Nel caso di interventi di riqualificazione, nonché nel caso di nuovi insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, il POC stabilisce il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, da definirsi a seguito di accordi di cui all'articolo 18 della L.R. n.20/2000. Tale contributo non è dovuto per l'ampliamento in aree limitrofe degli insediamenti esistenti aventi le destinazioni produttive sopra citate.
6. (D) Il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi. Il POC, in conformità alle indicazioni del PSC, può individuare aree di cessione anche al di fuori degli ambiti di intervento, al fine di assicurare nelle medesime aree adeguati standard di qualità urbana ed ecologico ambientale. In relazione agli indirizzi stabiliti a livello provinciale e sovracomunale all'interno della società di scopo "ParmAbitare", il POC disciplina le modalità di attuazione degli interventi, la loro ubicazione e, qualora risulti opportuno, la loro monetizzazione e/o commutazione in altri impegni di pubblica utilità.
7. (D) Il RUE prevede la monetizzazione delle aree e degli alloggi qualora ricorrano i casi indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo A-26, comma 7, della L.R. n.20/2000, definendo le modalità di calcolo del valore delle aree e degli alloggi da monetizzare, nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le risorse derivanti da tali monetizzazione sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, in relazione agli indirizzi stabiliti a livello provinciale e sovracomunale all'interno della società di scopo "ParmAbitare".

Art.5.5 – Obiettivi del PSC relativi alla qualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. (I) Il PSC persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati.
2. (D) A tale scopo il POC e, ove previsto, il Piano Guida per la Qualità Urbana rapportano l'incremento della SU preesistente ammesso nelle operazioni di riqualificazione diffusa al raggiungimento di determinati livelli prestazionali, perseguendo i seguenti obiettivi di interesse pubblico:
 - a) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
 - b) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;
 - c) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri.
3. (D) Il RUE, per quanto di competenza, potrà stabilire incentivi o altre forme di premialità, finalizzati alla riqualificazione e al recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei medesimi obiettivi di interesse pubblico previsti dalla L.R. n.20/2000 e sopra menzionati.

CAPO I – TERRITORIO URBANIZZATO

Art.6.1 - Ambiti urbani consolidati AC

1. (I) Gli ambiti urbani consolidati AC coincidono con le parti del territorio urbanizzato caratterizzate dalla presenza di prevalenti funzioni residenziali, con intercluse e compatibili funzioni commerciali, terziarie, artigianali di servizio, ricettive, per servizi privati o di interesse pubblico, e che presentano adeguati livelli di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere sostanziali interventi di riqualificazione.
2. (D) Il RUE classifica le aree all'interno degli ambiti urbani consolidati AC in rapporto alla morfologia dei tessuti edilizi, tenuto conto della zonizzazione urbanistica del previgente PRG, dello stato di attuazione, stabilendo per le diverse tipologie di tessuti urbani le norme per l'organizzazione funzionale e morfologica e per la sostenibilità ambientale che devono essere osservate negli interventi trasformativi.
3. (D) Per quanto riguarda i tessuti residenziali, obiettivi del PSC sono il mantenimento ed il miglioramento della qualità edilizia, della dotazione di servizi pubblici e di servizi privati, della qualità degli spazi di relazione, della riduzione dell'impatto generato dal sistema di attraversamento dei flussi veicolari e quindi della riqualificazione delle aree pubbliche che oggi ne sono maggiormente interessate. Il RUE favorisce i processi di manutenzione, recupero e rinnovo del patrimonio edilizio, delle aree pertinenziali e degli spazi pubblici, nell'ambito di regole e orientamenti che potranno essere definiti in appositi strumenti regolamentari o piani di settore (Piano del colore, Regolamento dell'arredo urbano, Regolamento del verde).
4. (D) Il RUE disciplina gli interventi edilizi prevedendo la manutenzione, l'adeguamento o la sostituzione dei volumi esistenti ed il completamento sulle aree parzialmente edificate o libere, attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia dei tessuti edilizi e con il carico urbanistico complessivamente sostenibile dal sistema infrastrutturale.

Art.6.2 - Ambiti urbani consolidati interessati da Piani Attuativi convenzionati AC*

1. (I) Gli ambiti urbani consolidati interessati da Piani Attuativi convenzionati AC* coincidono con le parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale, interessate da strumento urbanistico attuativo approvato e in corso di esecuzione ovvero da considerarsi concluso sotto il profilo della capacità insediativa, della morfologia e delle funzioni urbane, ma ancora attuale per quanto riguarda le disposizioni e gli impegni convenzionali.
2. (D) Il RUE detta disposizioni inerenti gli interventi in tali ambiti in relazione alla disciplina urbanistica dei Piani Attuativi in essere, non prevedendo di norma incremento dei carichi urbanistici.
3. (D) Il RUE provvede altresì a dettare i disposti normativi per regolamentare le trasformazioni edilizie all'interno di tali ambiti allo scadere della convenzione urbanistica in essere.

Art.6.3 - Ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale ART*

1. (I) Costituiscono ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art A-11 dell'Allegato alla L.R. N.20/2000, le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. (I) Il PSC individua i seguenti ambiti urbani di riqualificazione e trasformazione funzionale ricadenti all'interno del territorio urbanizzato o comunque su ambiti già insediati:
 - ART*A - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Monzato*
 - ART*B - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Traversetolo sud*
 - ART*C - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Area gas metano*
 - ART*D - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Area GresParma*
 - ART*E - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Caseificio Vignale*
 - ART*F - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Piattonaio est*
 - ART*G - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Castione*
 - ART*H - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *ForLady*
 - ART*I - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Vismara*
 - ART*O - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Bannone*.
3. (I) Il PSC individua inoltre i seguenti ambiti urbani di riqualificazione e trasformazione funzionale relativi ai nuclei rurali di antico insediamento:
 - ART*L - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Carcarecchio*
 - ART*M - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Cevola*
 - ART*N - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale - *Mazzola*
4. (D) Per ciascuno di tali ambiti il POC definisce gli interventi da porre in attuazione, nel rispetto degli indirizzi e delle quantità indicate nelle schede di cui all'Allegato A – Schede normative d'ambito.

CAPO II – TERRITORIO URBANIZZABILE**Art.7.1 - Ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal PRG previgente confermati ANC**

1. (I) Questi ambiti corrispondono alle parti del territorio urbanizzabile già previste dal PRG previgente, destinate a concorrere all'offerta abitativa e, in ragione della loro specifica collocazione urbanistica, alla formazione di aree pubbliche destinate a dotazioni territoriali.
2. (D) Il PSC assoggetta tali ambiti a disposizioni specifiche in ordine alla destinazioni funzionali, al carico insediativo, alle dotazioni urbanizzative, alle prescrizioni morfologiche ed a quelle ecologiche ambientali indicate nelle successive schede normative d'ambito. Il perimetro individuato in cartografia di PSC evidenzia le unità di intervento che, in sede di POC, potranno eventualmente essere ripartite in stralci funzionali.
3. (D) Il POC può provvedere all'indicazione di massima per ciascun ambito delle parti edificabili, di quelle da cedere gratuitamente al Comune come dotazione urbana, dell'assetto infrastrutturale e urbanistico edilizio di progetto.
4. (P) L'inserimento nel POC delle previsioni relative agli ambiti di cui al presente articolo è subordinato all'esistenza delle condizioni idonee di ricettività delle reti e degli impianti tecnologici dei servizi idrici, di fornitura di energia, di fognatura e depurazione o all'impegno alla contestuale realizzazione.
5. (P) L'attuazione delle previsioni del POC è subordinata al PUA o allo IEU (quest'ultima modalità è già prevista dal PRG previgente) che deve essere esteso alla totalità dell'ambito, a meno di diversa determinazione del POC stesso.
6. (D) Gli interventi negli ambiti urbani di cui al presente articolo assicurano l'osservanza di requisiti specifici (ulteriori rispetto a quelli cogenti la cui applicazione è prevista per tutti gli interventi edilizi) volti al contenimento dei consumi energetici, al risparmio delle risorse fisiche, alla limitazione delle emissioni in atmosfera, all'utilizzo di materiali eco compatibili e di criteri costruttivi di bio-edilizia, come definiti nel Regolamento Urbanistico Edilizio.
7. (D) In ragione della loro consolidata vocazione edificatoria, pianificata con il PRG previgente, l'assetto normativo, proposto dalle specifiche schede normative d'ambito, viene mutuato dalle disposizioni di cui al previgente PRG, al fine di garantire continuità nel processo di trasformazione urbanistica. Questo obiettivo viene perseguito e mantenuto nei limiti temporali di redazione ed attuazione del primo POC.

I comparti attuativi che al termine del primo POC risultino non inseriti, per carenza di volontà attuativa da parte delle proprietà interessate, o se inseriti, non convenzionati, verranno sottoposti a revisione normativa delle specifiche schede d'ambito, al fine di adeguarli, in termini di perequazione urbanistica, ai nuovi comparti edificatori AN e ART, con specifico riferimento alle finalità di edilizia residenziale sociale. A tale revisione normativa si provvederà con specifica variante di PSC, ovvero direttamente attraverso la redazione dei POC successivi al primo, in occasione della inclusione nel POC degli specifici comparti.

8. (P) Ai valori di capacità edificatoria riconosciuti agli ambiti ANC, mutuati dal previgente PRG, al fine di garantire omogeneità rispetto alla nuova definizione di Superficie Utile prevista dalle norme di RUE è da applicarsi una diminuzione del 15% rispetto ai dati metrici assegnati nelle specifiche schede d'ambito.

Art.7.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti AN

1. (I) Questi ambiti corrispondono alle parti del territorio urbanizzabile all'interno delle quali la pianificazione operativa individua le aree da destinare a nuovi insediamenti per le funzioni residenziali e per le funzioni terziarie, commerciali e di servizio compatibili. Le individuazioni degli ambiti di sviluppo insediativo residenziale nel PSC non danno luogo a diritti edificatori per le proprietà, che, viceversa, potranno concretizzarsi solo attraverso l'inserimento nel POC nella misura e secondo tempi correlati con le esigenze di sviluppo urbano.
2. (D) Il POC specifica, nel rispetto degli indirizzi e delle quantità indicate nelle schede seguenti, la disciplina di intervento attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - a) ferma restando la prevalente matrice funzionale residenziale, le condizioni di multifunzionalità si ritiene debbano essere comunque garantite, nel quadro delle esigenze che emergono nel contesto comunale, riservando agli usi compatibili con la residenza (commercio, uffici, pubblici esercizi, piccolo artigianato di servizio, ecc.) non meno del 10% ed orientativamente non più del 30% della potenzialità insediativa complessivamente consentita.
 - b) il POC stabilisce i parametri di attuazione urbanistica ed edilizia con riferimento in particolare agli usi ammessi, agli interventi ammessi, alle dotazioni urbanizzative, alle prescrizioni morfologiche, alle prescrizioni ecologiche ambientali. Devono essere definiti i parametri di edificazione attinenti il numero massimo di piani o le altezze massime, la dotazione di verde condominiale; possono essere dati indirizzi o prescrizioni in merito alla morfologia dell'insediamento, alle tipologie edilizie, ai requisiti prestazionali;
 - c) fermi restando i condizionamenti generati da eventuali preesistenze quali infrastrutture, elementi ambientali, insediamenti per usi produttivi e altri eventuali vincoli o elementi, i comparti per nuovi insediamenti definiti dal POC dovranno rappresentare organiche e compatte espansioni dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità nei confronti di questi, e dovranno tendere a integrare nella maggiore misura possibile le rispettive reti dei servizi, nonché quelle del trasporto pubblico e di accessibilità ciclo-pedonale, con quelle dei tessuti adiacenti;
 - d) il POC, compatibilmente con l'estensione territoriale del singolo ambito, dovrà di norma individuare comparti di attuazione di superficie territoriale unitaria sufficientemente estesa, atta ad evitare fenomeni di frammentazione insediativa nello sviluppo urbano e a favorire la formazione di dotazioni territoriali di adeguata consistenza unitaria (verde pubblico, ecc.);
 - e) l'inserimento nel POC delle previsioni relative agli ambiti per nuovi insediamenti è subordinato all'esistenza delle condizioni idonee di ricettività delle reti e degli impianti tecnologici dei servizi idrici, di fornitura di energia, di fognatura e depurazione ovvero all'impegno alla contestuale realizzazione;

- f) l'attuazione delle previsioni del POC è subordinata al PUA che deve essere esteso a all'intero ambito, a meno di diversa determinazione motivata del POC stesso.
3. (D) Gli interventi negli ambiti urbani per nuovi insediamenti assicurano l'osservanza di requisiti volti al contenimento dei consumi energetici, al risparmio delle risorse fisiche, alla limitazione delle emissioni in atmosfera, all'utilizzo di materiali eco compatibili e di criteri costruttivi di bio edilizia, come definiti nel Regolamento Urbanistico Edilizio, con riferimento ai "requisiti minimi", in termini di rendimento energetico e approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile, contenuti nell'Atto regionale di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato il 4/3/2008.
4. (P) Sino alla approvazione del POC sono consentiti solo gli interventi conformi alle disposizioni del RUE.

Art.7.3 - Ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale ART**

1. (I) Costituiscono ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art A-11 dell'Allegato alla L.R. N.20/2000, le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. (I) Il PSC individua il seguente ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale situato in territorio rurale, finalizzato alla dismissione di due allevamenti suinicoli fortemente impattanti sul centro abitato di Mamiano:
ART.P - ambito di riqualificazione e trasformazione funzionale –
Aziende agricole Drugolo/Ronchini
3. (D) Per ciascuno di tali ambiti il POC definisce gli interventi da porre in attuazione, nel rispetto degli indirizzi e delle quantità indicate nella scheda seguente.

CAPO III – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE**Art.8.1 - Ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale APC**

1. (I) Questi ambiti identificano gli insediamenti produttivi a carattere artigianale presenti sul territorio comunale nelle località di:
 - Capoluogo: Torrazzo, Monzato, Via Falcone;
 - Mamiano: Torrente Parma (c/o Strada Pedemontana), SP per Lesignano;
 - Bannone: Strada Pedemontana;
 - Vignale: S.P.513, Via Belucchi;
 - SP per Neviano: La Fornace, area Stombellino-Montefiore.
2. (P) Nei casi in cui gli ambiti produttivi risultano inclusi all'interno dei centri abitati (Torrazzo, Monzato, Bannone, Vignale), è vietato l'insediamento di attività insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994 e di ogni altra attività che può comportare danni o disturbi ambientali. Dovranno essere rispettate le indicazioni e le limitazioni vigenti in materia di rispetto geologico, sismica, protezione degli acquiferi, emissioni, ecc...
3. (D) Il RUE provvede a individuare le zone produttive artigianali e industriali di rilievo comunale esistenti, disciplinando gli interventi edilizi di conservazione, trasformazione e completamento sulla base di densità fondiaria non superiori a quelle ammesse dal previgente PRG.
4. (D) Il RUE provvede inoltre a definire le funzioni ammesse consentendo, oltre alle attività produttive e all'artigianato di servizio, anche modeste quote di attività terziarie, e funzioni di tipo commerciale solo ove esistano le condizioni di accessibilità e di realizzabilità delle dotazioni di spazi di parcheggio e verde in misura adeguata alle disposizioni vigenti in materia. Le funzioni residenziali sono da ritenersi ammissibili se preesistenti, oppure se finalizzate a realizzare l'abitazione del titolare dell'azienda.

Art.8.2 - Ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale interessati da Piani Attuativi convenzionati APC*

1. (I) Si tratta di sub-ambiti degli insediamenti produttivi a carattere artigianale di cui all'articolo precedente (APC), interessati da strumento urbanistico attuativo approvato e in corso di esecuzione ovvero da considerarsi concluso sotto il profilo della capacità insediativa, ma ancora attuale per quanto riguarda le disposizioni e gli impegni convenzionali.
2. (D) Il RUE detta disposizioni inerenti gli interventi in tali ambiti in relazione alla disciplina urbanistica dei Piani Attuativi in essere, non prevedendo di norma incremento dei carichi urbanistici.
3. (D) Il RUE provvede altresì a dettare i disposti normativi per regolamentare le trasformazioni edilizie all'interno di tali ambiti allo scadere della convenzione urbanistica in essere.

Art.8.3 - Ambiti specializzati per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale APC**

1. (I) Il PSC individua le parti del territorio comunale destinate, ai sensi dell'art.A-13 della L.R. 20/2000, al nuovo insediamento di attività produttive di rilievo comunale; in particolare il PSC definisce un solo ambito APC** con una Superficie Territoriale di circa 0,85 Ha contiguo all'ambito produttivo consolidato ubicato nel centro capoluogo in località Monzato (ST=5,0 Ha).
2. (I) Questo nuovo ambito di ampliamento dell'adiacente ambito produttivo consolidato contribuisce alla riqualificazione ed al potenziamento delle attività produttive insediate nel contiguo ambito consolidato e contribuisce alla ricucitura del margine nord del territorio urbanizzato del capoluogo.
3. (D) La scheda normativa d'ambito successiva evidenzia le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi che saranno definite con specifico Accordo con i privati, di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, da stipulare preliminarmente all'inserimento nel POC.

Art.8.4 - Ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di rilievo sovracomunale APS – Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

1. (I) L'ambito specializzato per attività produttive di sviluppo APS identifica le parti del territorio destinate ad essere urbanizzate per l'insediamento di attività produttive, secondarie e terziarie, che rivestono rilievo sovracomunale.
2. (I) Il PSC individua l'ambito potenzialmente urbanizzabile per attività produttive denominato "Masdone" compreso fra la S.P. n.513 ed il confine con il Comune di Montechiarugolo per una superficie di circa 33 ha di cui circa 5 ha sono attualmente insediati.
3. (D) Nello sviluppo dell'ambito produttivo sovracomunale "Masdone" il PSC persegue l'obiettivo di un'offerta qualificata di opportunità di sviluppo delle attività economiche al servizio dell'Unione Intercomunale Pedemontana, e nello stesso tempo la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti stessi.
4. (P) L'attuazione delle potenzialità dell'ambito dovrà avvenire secondo i requisiti e le prestazioni di un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) e in relazione all'Accordo Territoriale da stipularsi con la Provincia di Parma ed i Comuni interessati, ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.

L'Accordo riguarda prioritariamente:

- la puntuale definizione delle aree produttive interessate;
- la definizione delle linee evolutive dell'ambito, ivi comprese la definizione di eventuali limiti riguardanti tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e/o terziarie e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
- la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;

- gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
 - l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale con le determinazioni concordate per l'ambito di rilievo sovra comunale;
 - l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti nonché delle risorse della Provincia di Parma ed eventuali ulteriori risorse.
5. (P) In relazione a quanto stabilito dall'Atto di indirizzo e di coordinamento in merito alla realizzazione di Aree Ecologicamente Attrezzate" di cui alla deliberazione n.118 del 13 giugno 2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna l'Accordo dovrà contenere:
- a) uno studio di prefattibilità, che fornisca informazioni sulle tipologie di attività che si prevede debbano essere presenti nell'area, sugli impatti e fonti di emissioni, nonché sulle interrelazioni possibili fra i vari processi produttivi, e sulle soluzioni di massima ipotizzate per dotare le infrastrutture ed i sistemi di rete dell'area dei requisiti ambientali di qualità; lo studio dovrà contenere anche informazioni sulla fattibilità economica;
 - b) le linee di indirizzo, che costituiscono la base dell'accordo stesso e che saranno concretizzate nella politica ambientale dell'APEA;
 - c) eventuali criteri per la scelta del Soggetto Responsabile;
 - d) l'eventuale individuazione del Comune (capofila) che dovrà curare la pianificazione operativa dell'area ecologicamente attrezzata, e la definizione di rapporti tra il comune medesimo e gli altri Enti territoriali facenti parte del Comitato di Indirizzo;
 - e) le modalità di distribuzione delle risorse, nel tempo, tra le amministrazioni locali coinvolte dagli effetti sovracomunale dell'ambito produttivo, in coerenza con i principi della perequazione territoriale.
6. (D) La scheda normativa relativa all'ambito APS "Masdone" evidenzia le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi che saranno definite nell'Accordo Territoriale di cui all'art.15 della L.R. 20/2000, da stipulare preliminarmente all'adozione del POC.

TITOLO VI TERRITORIO RURALE

Art.9.1 - Obiettivi del PSC per il territorio rurale

1. (I) Il PSC, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, persegue nel territorio rurale i seguenti obiettivi generali:
 - promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale, nonché, nelle aree meno vocate o svantaggiate, multifunzionale;
 - preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 - promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
2. (I) Per il raggiungimento di tali obiettivi gli strumenti di pianificazione del Comune sono orientati:
 - ad individuare per l'attività agricola un ruolo centrale nella soddisfazione dei requisiti economici ed ambientali del territorio rurale, e a stimolare, attraverso specifiche azioni, la formazione e lo sviluppo di aziende competitive e sostenibili, riferibili a tutte le possibili combinazioni di due principali tipologie:
 - l'azienda produttiva specializzata, orientata al prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato;
 - l'azienda multifunzionale, orientata anche all'offerta di servizi agroambientali e ricreativi, volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla collettività inurbata.
 - al contenimento dell'artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l'estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità, tutelando nel contempo l'assetto idraulico del territorio;
 - a supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua, incentivando:

- l'estensione delle superfici a coltura biologica od integrata e la conseguente riduzione di apporti chimici lisciviabili;
- le tecniche di allevamento innovative per migliorare l'igiene e il benessere degli animali e per ridurre le deiezioni da smaltire;
- l'adozione di tecniche e di colture che permettano una copertura vegetale più prolungata finalizzata al controllo dell'erosione superficiale e alla diminuzione del trasporto solido delle frazioni limosa e argillosa;
- la promozione di interventi volti al risparmio della risorsa idrica;
- a tutelare e valorizzare le forme ancora presenti del paesaggio rurale storicizzato.

Art.9.2 - Partizione del territorio rurale

1. (I) Il PSC riconosce le specificità del territorio rurale ed articola gli indirizzi progettuali, le direttive e le prescrizioni in rapporto alle unità paesistiche ed ai nuclei rurali di antico insediamento.
2. (I) Le unità paesistiche sono definite dall'appartenenza a sistemi territoriali differenziati per caratteri fisici, biotici, storico insediativi.
3. (I) Gli ambiti sono definiti come parti di territorio, pur differenziati nei caratteri ambientali, negli usi e nei vincoli, che partecipano, nelle finalità di sviluppo o conservazione e nelle modalità di intervento, a politiche di riassetto territoriale e paesistico ambientale unitarie.

Art.9.3 – Unità di Paesaggio

1. (I) Il PSC assume l'individuazione delle unità di paesaggio del PTCP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di propria competenza. Le unità paesistiche che interessano il territorio rurale del comune di Traversetolo sono:
 - unità paesistica "Collina di Torrechiara"
 - unità paesistica "Alta pianura di Parma"
 - unità paesistica "Ambito fluviale dell'Enza"
2. (I) Per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi relativi ad ogni singola unità di paesaggio si fa riferimento all'art.10.12 delle presenti norme.

Art.9.4 - Ambiti del territorio rurale

1. (I) Secondo quanto previsto dall'art.A-16 della L.R. 20/2000, il PSC articola il territorio rurale del comune di Traversetolo nei seguenti ambiti:
 - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art.A-19, L.R. 20/2000)
 - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.A-18, L.R. 20/2000)
 - ambiti agricoli di valore naturale e ambientale (art.A-17, L.R. 20/2000).Nel territorio rurale il PSC individua inoltre:
 - gli ambiti per la valorizzazione fruitiva del territorio rurale (campagna parco di cui al successivo art.9.12).

2. (D) Il RUE, ai sensi dell'art.A-16 comma 4 della L.R. 20/2000, disciplina negli ambiti del territorio rurale di cui al comma 1, gli interventi:
- di recupero del patrimonio esistente;
 - di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole;
 - di sistemazione delle aree di pertinenza;
 - di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
 - di recupero per funzioni non connesse all'agricoltura;
- nel rispetto di quanto stabilito nel Capo A-IV della L.R. 20/2000 e degli art.li che seguono.

**Art.9.5 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
(art.A-19, L.R. 20/2000).**

1. (I) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.
2. (D) In tali ambiti è favorita l'attività di aziende agricole strutturate e competitive che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
- Pertanto la pianificazione persegue prioritariamente gli obiettivi:
- a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
 - b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, nonché la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
3. (D) In tali ambiti la pianificazione promuove e favorisce lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo, tenendo in particolare conto le esigenze dei comparti agroalimentari tipici della realtà provinciale. Si pone l'obiettivo comunque di evitare la eliminazione degli elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree e di favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici.
4. (D) Il RUE disciplina gli interventi attenendosi ai seguenti principi, in relazione a quanto previsto dall'art.A-19 della L.R. 20/2000:
- a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
 - b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione, o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;

- c) le nuove edificazioni saranno inserite in un progetto unitario esteso all'intero centro aziendale ove si dimostrerà la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti;
- d) oltre all'attività agricola sono ammesse in generale solo attività compatibili e complementari alla attività agricola, quali attività di servizio e di prima trasformazione: caseifici, cantine sociali, contoterzisti, raccolta e conservazione dei prodotti, allevamenti non intensivi integrativi e complementari dei caseifici.

Art.9.6 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

(art.A-18, L.R. 20/2000).

1. (I) Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. (D) In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare:
 - a) sono da promuovere il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica;
 - b) viene garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse;
 - c) le specie arboree preferibili sono quelle autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione;
 - d) sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
 - e) qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, sono da promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo;
 - f) sono ammessi nuovi allevamenti solo non intensivi purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole;
 - g) oltre all'attività agricola sono ammesse, in generale attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale;
 - h) la realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà essere sottoposta a valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico; in particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno.

**Art.9.7 – Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale
(art.A-17, L.R. 20/2000).**

1. (I) Gli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale sono parti del territorio rurale dotate di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti a disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.
2. (D) Tali ambiti comprendono nel territorio del comune di Traversetolo:
 - a) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
 - b) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - c) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;
 - d) i calanchi meritevoli di tutela.
 - e) Fatte salve le limitazioni inerenti i vincoli territoriali relativi alle specifiche zone interessate, in detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità successivamente indicate. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca.
3. (D) L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti b) e d).

Art.9.8 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali

1. (D) Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano e nei limiti della coerenza e congruenza con gli obiettivi e indirizzi di cui al presente titolo, il RUE e tutti gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:
 - a) nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla L.R. 20/2000 e ai successivi articoli;
 - b) opere di urbanizzazione;
 - c) infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
 - d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

- f) attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - g) attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività;
 - h) altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
 - i) attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - l) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
 - m) attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - n) attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili; tali attività potranno essere ammissibili in porzioni limitate del territorio in relazione alle caratteristiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
 - o) attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili.
 - p) attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive.
2. (D) Nel rispetto degli obiettivi per il territorio rurale, tutti gli interventi edilizi in zona agricola dovranno prioritariamente avvenire in prossimità dei contenitori esistenti, al fine di non disperdere nel territorio ulteriori volumi edilizi.

Art.9.9 - Disciplina degli interventi edilizi funzionali alle attività produttive agricole

1. (I) Il PSC persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore edificazione. La realizzazione di nuove costruzioni finalizzate alle attività produttive agricole è condizionata alla verifica di coerenza con gli obiettivi generali indicati all'art.9.1 e in particolare la competitività dell'impresa, anche attraverso la multifunzionalità e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione ambientale.
2. (D) Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività produttive agricole o a quelle integrative, nonché delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale, significativi per dimensione o estensione, dovranno essere effettuate verifiche preventive basate su idonea documentazione da produrre attestante i seguenti requisiti:
 - a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b) del punto 2 dell'art. A-19 della L.R. 20/2000;
 - b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi dell'assetto morfologico o

- idraulico con l'obiettivo del miglioramento della competitività aziendale;
- c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione;
 - d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi;
 - e) la sostenibilità degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
 - f) la congruità degli interventi di manutenzione ambientale, protratti nel tempo, ai fini dell'equilibrio degli assetti idrogeologici e del potenziamento ecologico del territorio;
 - g) gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) ed f).
3. (D) Gli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 2 precedente sono definiti dal RUE, il quale provvede ad identificare le tipologie aziendali agricole (per caratteri dimensionali, ordinamenti produttivi, potenzialità economico produttive) alle quali assegnare possibilità di insediamento, sviluppo e qualificazione. Il RUE può prevedere effetti premianti alle aziende agricole operanti conversioni a biologico o assetti agrari congrui con le caratteristiche fisico morfologiche dei terreni. Il RUE può imputare agli interventi di trasformazione insediativa impegni alla realizzazione di elementi costituenti componenti dotazione ecologica ambientale.
4. (D) Compete al RUE la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità per la realizzazione delle seguenti opere:
- a) nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse;
 - b) attività di gestione e trasformazione dei prodotti agricoli svolte in forma diretta dal conduttore;
 - c) infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche al servizio delle attività agricole;
 - d) attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - e) attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici o di ampie superfici pavimentate, quali piscine, campi da tennis, bocce e simili.
5. (D) Il RUE provvede inoltre ad identificare e normare le tipologie di funzioni non strettamente connesse all'esistenza di un'azienda agricola, compatibili con il territorio rurale in quanto poste a servizio delle attività agricole o comunque connesse con l'utilizzo o la valorizzazione del territorio agricolo, quali:
- attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli svolte in forma industriale
 - attività di lavorazione agricola per conto terzi
 - attività di riparazione di macchine agricole
 - ricovero e gestione di animali non a scopo di produzione zootecnica
 - servizi tecnici, professionali, commerciali offerti alle aziende agricole o ad attività svolte nel territorio rurale
 - turismo rurale.

6. (D) Al RUE compete anche la eventuale individuazione cartografica e, corrispondentemente, la disciplina normativa delle aree da riservare alle seguenti funzioni:
- aree attrezzate per manifestazioni all'aperto di carattere occasionale o periodico;
 - aree per utilizzazioni in situazioni di emergenza, secondo quanto previsto da apposito Piano di protezione civile.
7. (D) Compete al POC la determinazione in merito alla localizzazione e al dimensionamento delle seguenti opere, qualora di nuovo impianto, tenuto conto delle compatibilità ambientali, infrastrutturali, urbanistiche:
- impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - attività vivaistiche connesse a nuovi volumi o spazi commerciali, al di sopra dei limiti stabiliti dal RUE;
 - localizzazione delle aree per il conferimento delle terre di scavo di cantiere, che non attengano operazioni locali di sistemazione della morfologia del terreno funzionali alle attività agricole o ad attrezzare le aree per usi specifici.

Art.9.10 - Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente

1. (D) Il RUE specifica la disciplina edilizia per la conservazione, l'adeguamento, il recupero, la trasformazione funzionale dei volumi esistenti in territorio rurale e per la riqualificazione delle aree pertinenziali, attenendosi ai seguenti principi:

1) tutela delle aziende agricole

1a) sono normalmente ammessi, fatti salvi i vincoli territoriali e le tutele relative al sistema insediativo storico di cui al Titolo IV, gli interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento, degli insediamenti esistenti per le finalità di conduzione delle aziende agricole;

1b) sono da tutelare, da rischi rappresentati da frammentazione poderale, inserimento di funzioni antagoniste, promiscuità con attività non compatibili, le aziende agricole che per estensione, ordinamento, patrimonio zootecnico rappresentano unità produttive efficienti e rilevante patrimonio economico produttivo;

1c) le trasformazioni funzionali di fabbricati in precedenza agricoli ad usi extragricoli, sono subordinate alla verifica puntuale della irrecuperabilità a fini agricoli di dette strutture, anche attraverso la definizione di un congruo periodo per il quale sia accertata la dismissione funzionale degli stessi e, in ogni caso, attraverso la imposizione di un vincolo di inedificabilità dei terreni precedentemente asserviti ai sensi del comma 3 dell'art.A-21 dell'Allegato alla L.R. N.20/2000.

2) adeguamento delle funzioni extragricole esistenti

Per le funzioni extragricole esistenti e compatibili con l'ambiente, con le infrastrutture che le servono e con la tipologia degli immobili che le ospitano, sono normalmente ammessi interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento commisurato alla tipologia delle attività, alla dimensione degli edifici esistenti ed allo standard funzionale e di qualità da promuovere. In particolare le possibilità di

adeguamento, anche in modesto ampliamento, degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale, quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali e sociali, assistenziali e religiose. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantirne la sostenibilità ambientale e territoriale. Il RUE disciplina le modalità di attuazione, i parametri per gli interventi edilizi, gli usi ammessi e compatibili, assegnando, ove occorra, obiettivi specifici di compatibilizzazione ambientale e di dotazione infrastrutturale.

3) trasformazione funzionale ad usi extragricoli degli insediamenti esistenti

3a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia ed il contesto ambientale;

3b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, sono consentiti interventi di recupero nei limiti di compatibilità edilizia e di compatibilità ambientale così definiti:

- ai fini della determinazione della *compatibilità funzionale*, gli usi compatibili sono quelli normalmente connessi alle funzioni abitative, ricettive, agrituristiche, alle attività di servizio alle funzioni agricole delle unità aziendali, alle attività di natura commerciale legate alle produzioni agricole locali, purchè non abbiano dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio ovvero, in tal caso, l'intervento vi provveda totalmente;
- ai fini della determinazione della *compatibilità edilizia* il RUE identifica i prerequisiti degli immobili assoggettabili a trasformazione d'uso con attenzione in particolare alle caratteristiche tipologiche, costruttive, dimensionali;
- ai fini della determinazione della *compatibilità ambientale* degli interventi di trasformazione funzionale degli edifici rurali esistenti sono stabiliti i seguenti criteri:

1° criterio

Ai fini della verifica del carico urbanistico ammesso in territorio rurale, l'elemento di controllo è rappresentato dal numero di nuove unità abitative realizzabili attraverso la trasformazione dei fabbricati in precedenza non abitativi. Il PSC incentiva il recupero del patrimonio edilizio di valore storico, pertanto:

- in ciascun edificio di interesse storico architettonico e storico culturale e testimoniale si osserverà un limite massimo di 2 nuove unità abitative,
- in ciascun edificio di interesse storico architettonico e storico culturale e testimoniale per le attività non residenziali compatibili, è ammesso il completo recupero dell'esistente, compatibilmente con la tipologia ed il grado di tutela edilizia del fabbricato; il limite di massimo incremento è stabilito in mq 100 di SU, da realizzarsi all'interno dei volumi preesistenti.

2° criterio

Intendimento del PSC è quello di tutelare le aziende agricole nei confronti dell'insediamento di funzioni scarsamente compatibili; pertanto negli ambiti ad

alta vocazione agricola produttiva non sono consentite trasformazioni ad usi extragricoli dei fabbricati agricoli.

In ogni caso, indipendentemente dall'ambito interessato, ai sensi dell'art.A.21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, ogni trasformazione ad uso extragricolo comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

- a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; pertanto in tutti i casi di mutamento d'uso, anche a seguito di frazionamento, dovrà essere presentata copia dell'atto di vincolo atemporale di non edificazione a fini abitativi registrato e trascritto, a cura e spese del richiedente, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di tutti i terreni appartenenti all'unità poderale alla data di approvazione del PSC.
- b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuove costruzioni funzionali all'esercizio dell'agricoltura e' comunque preclusa per 10 anni dalla trascrizione di cui al punto c) seguente. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola;
- c) i limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti al punto b) precedente, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.

3° criterio

Il PSC assume i requisiti di sicurezza e di tutela ambientale come determinanti le possibilità di trasformazione d'uso; in particolare:

- non sono consentite nuove unità abitative nelle zone di tutela naturalistica (art.10.6), nelle aree poste entro le zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.10.15), nelle zone di deflusso della piena (art.10.16), nelle aree a pericolosità geomorfologia molto elevata (art.10.20);
- non sono consentite nuove unità abitative attraverso la trasformazione di fabbricati precedentemente non abitativi nelle fasce di rispetto ai metanodotti (art.10.35), fasce di rispetto agli elettrodotti (art.10.36), nelle fasce di rispetto alla viabilità classificata di tipo B o C ai sensi del codice della strada (art.10.34), negli ambiti di rispetto cimiteriale (art.10.32), negli ambiti di rispetto agli impianti di depurazione (art.10.38).

3c) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti eventualmente solo per gli edifici con originaria funzione abitativa e privi di interesse storico architettonico e storico culturale e testimoniale e solo per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare per un alloggio minimo funzionale di mq 150 di SU con i relativi servizi ed accessori, per un totale comunque non superiore a mc 600.

3d) in tutti i casi la trasformazione funzionale di fabbricati in precedenza agricoli sarà subordinata alla presenza delle opere urbanizzative e infrastrutturali, adeguate e necessarie in rapporto alle caratteristiche dei luoghi e in relazione alla tipologia degli usi, ovvero all'impegno a realizzarle contestualmente all'intervento, ovvero all'impegno da parte del soggetto interessato a rinunciarvi espressamente nei casi in cui tali opere siano strettamente pertinenti al solo intervento richiesto e la loro carenza o insufficienza non sia di pregiudizio alla funzionalità dell'intervento ed ai caratteri ambientali.

3e) in tutti i casi non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi; è escluso il recupero ad usi extragricoli di piccoli edifici rurali isolati (depositi, barchesse, edifici di servizio in genere) aventi dimensioni inferiori a mq 50 o mc 150.

4) compatibilizzazione e risarcimento ambientale

4a) tutti gli interventi sugli insediamenti esistenti nel territorio rurale sono soggetti a contribuire al miglioramento della qualità ambientale attraverso opere dirette di compatibilizzazione degli interventi medesimi ovvero attraverso opere di risarcimento ambientale (manutenzione idraulica, idrogeologica, forestale, ecc.) in aree anche non relazionate all'intervento medesimo. Le opere suddette sono quantificate in termini di standard ecologico ambientale;

4b) il POC può prevedere, sulla base di specifici studi di fattibilità, ai fini di un completo recupero e valorizzazione di complessi di particolare valore storico e di assetti agrovegetazionali di rilevante importanza, trasformazioni funzionali (senza aumento di volumetria) degli insediamenti esistenti comportanti incrementi del numero di unità abitative o della superficie utile superiori a quelli massimi consentiti dalle norme del RUE. Tali interventi sono subordinati ad apposita convenzione con il Comune nella quale sono stabilite le specifiche e ulteriori opere di riqualificazione da porre in essere;

4c) il RUE può individuare inoltre insediamenti e attività incompatibili con le condizioni ambientali, tali da costituire forte elemento di rischio, per i quali dispone regole e incentivi alla cessazione, alla demolizione o al trasferimento in ambito più conveniente, con risanamento dei luoghi.

Art.9.11 - Impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile ammissibili nel territorio agricolo

1. (D) La disciplina della localizzazione e delle modalità di realizzazione degli impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile ammissibili nel territorio rurale ai sensi del D.Lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.28 del 6 dicembre 2010 (Oggetto n.757) e delle disposizioni normative nazionali e regionali in merito, è definita dal RUE sulla base delle disposizioni del PTCP, attenendosi agli indirizzi di cui ai commi successivi.
2. (D) E' considerata sempre ammissibile l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:

- a) micro-impianti di tipo stand-alone per l'alimentazione sul posto di dispositivi o impianti di qualsivoglia natura ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture elettriche di rete.
 - b) impianti fotovoltaici architettonicamente integrati o parzialmente integrati come definiti dal D.M. 19/02/2007, indipendentemente dalla potenza installata, fatte salve più restrittive disposizioni riguardanti il patrimonio architettonico di interesse storico culturale.
 - c) interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti considerati alla stregua di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della legislazione vigente
3. (P) Fatte salve più restrittive disposizioni di cui al titolo VII delle presenti norme, l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solari fotovoltaici è disciplinata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.28 del 6 dicembre 2010 (Oggetto n.757) che definisce, tra l'altro:
- le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, lettera A)
 - le aree considerate idonee con specifiche limitazioni, lettera B)
 - le aree considerate idonee, lettera C), fuori dalle aree di cui alla lettera A) e senza i limiti di cui alla lettera B).
 - la disciplina relativa agli edifici considerati idonei, (lettera D)
4. (D) Si definiscono i seguenti criteri localizzativi e progettuali per ciascuna fonte energetica sfruttata:
- a) Fotovoltaica.

I criteri localizzativi e le condizioni di sostenibilità per gli impianti fotovoltaici sono definiti dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.28 del 6 dicembre 2010 (Oggetto n.757) e dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Inoltre la realizzazione degli impianti fotovoltaici va attuata preferibilmente sulle superfici di copertura e sulle aree di pertinenza degli edifici, ovvero in caso di esaurimento o di insussistenza di dette superfici, l'installazione sul suolo è condizionata al rispetto dei seguenti requisiti:

 - il consumo di suolo non può superare la soglia di 5.000 mq complessivamente impiegati dal singolo impianto, comprensivi degli spazi e delle opere connesse ed accessorie;
 - è necessario che il progetto non provochi l'artificioso frazionamento di unità poderali esistenti, tale da togliere significato alle stesse come unità produttive;
 - b) Biogas.

I criteri localizzativi degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas sono definiti dal D.M. 10 settembre 2010 e dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

In sede di valutazione ambientale e di autorizzazione degli impianti proposti, saranno considerati criteri di ammissibilità subordinati a presentazione di valutazione del ciclo di vita del prodotto al fine di incentivare lo sfruttamento di

risorse locali ed ottimizzare i processi di filiera presenti sul territorio. A tal fine sono da considerarsi ammissibili impianti che utilizzino materiale aziendale o consortile, prevalentemente da aziende poste in un raggio non superiore ai 15 km dall'impianto di trattamento. Si richiama la delibera regionale n.1255/2008 per i requisiti che gli impianti dovranno rispettare ai fini ambientali.

c) Biomasse.

I criteri localizzativi degli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse sono definiti dal D.M. 10 settembre 2010 e dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

In sede di valutazione ambientale e di autorizzazione degli impianti proposti, saranno considerati criteri di ammissibilità subordinati a presentazione di valutazione del ciclo di vita del prodotto al fine di incentivare lo sfruttamento di risorse locali ed ottimizzare i processi di filiera presenti sul territorio. A tal fine sono da considerarsi ammissibili impianti che utilizzino materiale aziendale o consortile, e comunque da aziende poste in un raggio non superiore ai 15 km dall'impianto di trattamento o 70 Km per il materiale di origine forestale.

d) Idroelettrica.

I criteri localizzativi degli impianti di generazione di energia idroelettrica sono definiti dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

L'installazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, fatte salve le condizioni di sostenibilità ambientale, deve garantire:

- il DMV (deflusso minimo vitale) del corso d'acqua;
- la salvaguardia della risorsa idrica, garantendone i suoi usi plurimi, e preservando l'ambiente, gli ecosistemi, il paesaggio e la loro fruizione, il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio. A questo fine dovranno essere considerati anche gli impatti cumulativi legati alla presenza di più impianti lungo il corso d'acqua, dando priorità alle proposte relative alla produzione di energia idroelettrica che puntino allo sfruttamento e al potenziamento dei manufatti idraulici esistenti al fine di contenere ulteriori alterazioni degli ambienti fluviali.

e) Eolica.

La disciplina per la installazione degli impianti eolici di generazione elettrica è definita dal D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

5. (D) La realizzazione in territorio rurale di tutte le tipologie di impianti da fonti rinnovabili, con l'esclusione dei casi di cui al precedente comma 2, deve prevedere opportuni interventi di mitigazione delle opere nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.

Art.9.12 – Campagna parco

1. (I) Corrisponde alle aree a prevalente funzione agricola per la quali, in relazione alla loro morfologia e collocazione rispetto al contesto urbanistico-territoriale

determinato, ed in relazione al necessario mantenimento delle attività agronomiche in atto (o di possibile impianto), si considera opportuno proporre l'utilizzazione di percorsi interpoderali esistenti al fine di fornire gli elementi idonei per una fruizione pubblica del territorio agrario.

2. (I) L'attuazione degli interventi è subordinata alla approvazione di un Progetto di Intervento Unitario, da approvarsi con le procedure di un PUA di iniziativa privata; il Progetto di Intervento Unitario dovrà coinvolgere proprietà immobiliari contigue per un'estensione territoriale non inferiore a 10 ettari e dovrà realizzare percorsi e/o itinerari funzionali, potenziando l'integrazione tra i centri urbani del capoluogo, delle frazioni e dei nuclei rurali, nonché con le zone collinari di particolare rilievo ambientale e paesaggistico.
3. (D) L'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili ed equitabili privati di uso pubblico, è ammessa in relazione a quanto stabilito dalla Convenzione, che costituisce parte integrante del Progetto di Intervento Unitario da stipularsi tra il Comune ed i privati proprietari delle aree interessate.
4. (D) La Convenzione di cui al precedente comma dovrà inoltre definire i criteri attinenti alla fruizione pubblica dei percorsi stabilendo, tra l'altro, i periodi dell'annata agraria nei quali ne sarà consentita la percorribilità nel rispetto dei principi di salubrità dei siti.
5. (D) Per i privati aventi diritto, proprietari di suoli agrari compresi nelle zone destinate a parco campagna che si convenzionano per la utilizzazione pubblica dei percorsi, possono essere definite diverse forme e azioni di incentivazione, tra le quali anche un ampliamento delle potenzialità edificatorie delle aziende agricole e delle SU preesistenti fino alla misura massima del 20%,
6. (D) Gli interventi sono volti alla formazione, oltre che dei percorsi sopra menzionati, anche di modesti elementi di arredo finalizzati alla sosta pedonale, alla sosta biciclette, alla raccolta rifiuti.

TITOLO VII SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

CAPO I – TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Art.10.1 - Sistema dei crinali e sistema collinare-montano

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.9 – tav.C8).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici "sistema collinare-montano", "crinali principali", "crinali secondari"

2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norma generale del Sistema dei crinali e sistema collinare-montano, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo di cui al presente Titolo VII, nell'ambito dei sistemi di cui la presente articolo la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle indicate in seguito è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav.C.4 del vigente PTCP;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) impianti di risalita e piste sciistiche;
 - f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
3. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al secondo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. (P) Nelle aree incluse nei sistemi di cui al presente articolo, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo di cui al presente Titolo VII, sono consentiti:
- a) gli interventi, nei limiti di quanto stabilito dal RUE;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P.(30 luglio 2002);
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nei limiti e come stabilito dal RUE;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
5. (D) Le opere di cui alla lettera d) dovranno essere realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica privilegiando i materiali della tradizione locale ed escludendo almeno dall'impatto visivo elementi strutturali in cemento armato faccia a vista.

Le opere di cui alla lettera e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) dovranno avere un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento, e/o altri materiali impermeabilizzanti.

Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati, a tal fine per la loro autorizzazione vengono richiesti specifici approfondimenti progettuali da sottoporre all'esame del settore pianificazione della Provincia di Parma. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti, limitandoli per quanto possibile, al fine di tutelare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

6. (I) Al fine di garantire una precisa e corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo in relazione alle previsioni di pianificazione ed ai disposti normativi di P.S.C. e R.U.E., si precisa quanto segue:
- con riferimento alla "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali", risultano esclusi dalla applicazione delle disposizioni relative al sistema dei crinali e al sistema collinare-montano di cui al presente articolo:
 - . gli ambiti del sistema insediativo storico: Centro Storico e Nuclei rurali di antico insediamento;
 - . gli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile: ambiti urbani consolidati (AC), ambiti urbani consolidati interessati da Piani Urbanistici convenzionati (AC*), ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*), ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal P.R.G. previgente confermati (ANC), ambiti per nuovi insediamenti (AN);
 - . gli ambiti specializzati per attività produttive: ambiti specializzati consolidati di rilievo comunale (APC), ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale interessati da P.A. convenzionati (APC*), ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale (APC**), ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (APS).
7. (P) Nella realizzazione degli interventi edilizi ammessi dal RUE sui crinali principali e secondari devono essere salvaguardati gli scenari di insieme e le particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistematiche; sono pertanto vietati interventi di nuova costruzione nell'area compresa tra le linee dei crinali e le linee correnti ad una quota inferiore di dieci metri rispetto alla quota dei crinali stessi; in ogni caso l'altezza massima dei manufatti consentiti sui crinali non può eccedere i 6 m. E' consentito di derogare a tale disposizione per interventi attinenti agli impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni, per il trasporto dell'energia e per l'approvvigionamento idrico.
8. (P) Ai fini di un corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, gli interventi edilizi che comportino modifica della sagoma degli edifici, sono subordinati ad una verifica progettuale della compatibilità dei parametri di assetto volumetrico e dei caratteri tipologici e costruttivi da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Art.10.2 - Sistema forestale e boschivo

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.10 – tav.C3).

Fino all'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 42/2004, tali aree coincidono con i "territori coperti da foreste e da boschi" di cui all'art.142 comma 1, lettera g del medesimo decreto (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

“sistema forestale e boschivo”

2. (I) Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce “sistema forestale e boschivo” della Carta Unica.

Il PSC conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa, e produttiva.

3. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

4. (P) La gestione dei terreni di cui al presente articolo persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangi fuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30;
- b) a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 5 e 6;

- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento edilizio sui manufatti edilizi esistenti, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.
 - d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a);
 - f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
5. (P) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del presente articolo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del P.T.C.P. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.
6. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 5 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
7. (P) Anche nei casi di cui al comma 6 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal P.T.C.P. o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
8. (P) Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi del presente comma deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.
9. (D) Gli interventi di cui ai commi 4, 5 e 6 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 4 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 5 e 6, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella "Carta Unica (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici", devono essere osservate le seguenti direttive:
 - a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 dell'art.10 del P.T.C.P.
11. La tutela di cui al presente articolo, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nelle aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico allegato "B" grafico di dettaglio, alle presenti norme.

Art.10.3 - Corsi d'acqua meritevoli di tutela**1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:***

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (Allegato 5).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"corsi d'acqua meritevoli di tutela"

2. (I) I corsi d'acqua meritevoli di tutela, elencati nell'Allegato 5 alle NTA del P.T.C.P. e individuati nella Carta Unica del PSC, sono i seguenti:

- Canale della Spelta
- Canale Maggiore
- Rio Varano
- Torrente Madolo
- Torrente Masdone
- Torrente Termina di Castione
- Torrente Termina di Torre.

3. (D) Per i corsi d'acqua meritevoli di tutela in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali sono di seguito specificate, limitatamente a:

- a) tratti non arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale;
- b) tratti arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine.

4. All'interno delle fasce di cui al comma 3 lett.b), è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi;**5. nelle aree di cui al comma 3 lett.b), fermo restando quanto specificato al comma 4, è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal RUE.****Art.10.3 BIS – Canali consortili** *(articolo introdotto con la Variante Attività Produttive 2014)***1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:***

Regio Decreto 8 maggio 1904 n.368.

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"Canali consortili"

2. (I) I canali consortili oggetto di tutela di cui al R.D. 8 maggio 1904 n.368 sono i seguenti:

- Canale della Spelta
- Canalina di Vignale

- 3. (D) Per i canali consortili oggetto di tutela, il Consorzio di Bonifica provvede alla vigilanza sulla conservazione delle opere di bonifica e le loro pertinenze facendo ricorso alle funzioni ed ai poteri derivanti dal R.D. 8 maggio 1904 n.368.**
- 4. Nelle aree di cui al comma 2 e relative fasce di rispetto, come definite dal R.D. 8 maggio 1904 n.368., ogni tipo di intervento è normato dal Titolo VI Disposizioni di polizia, Capo I- Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze di cui al medesimo decreto.**

Art.10.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.14 – tav.C1).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
“zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”
2. (I) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nella Carta Unica (1) del PSC le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. (25 giugno 1989) e quella del P.T.C.P. (30 luglio 2002) per gli ulteriori ambiti da esso individuati, ricomprese nei seguenti casi:
 - a) le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell’articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. (25 giugno 1989) o del P.T.C.P. (30 luglio 2002) per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;
 - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti

da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

- g) le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal D.P.R. 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m.i.

3. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav.C4 del P.T.C.P.;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I

progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti dal vigente PSC ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. (P) La subordinazione all'eventuale previsione mediante il P.T.C.P. o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni delle presenti norme, è consentito il recupero degli edifici esistenti per la realizzazione di:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;

6. (P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, è consentito il loro adeguamento tecnologico e l'ampliamento ad esso strettamente correlato e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

7. (D) La pianificazione comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al

presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
8. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento edilizio nei limiti di quanto stabilito dal RUE;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nei limiti e come stabilito dal RUE;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. (P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
- In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. (I) Al fine di garantire una precisa e corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo in relazione ai disposti normativi generali di P.S.C. e R.U.E., si precisa quanto segue:
- con riferimento alla "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali", risultano esclusi dalla applicazione delle disposizioni relative alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al presente articolo:

- . gli ambiti del sistema insediativo storico: Centro Storico e Nuclei rurali di antico insediamento;
- . gli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile: ambiti urbani consolidati (AC), ambiti urbani consolidati interessati da Piani Urbanistici convenzionati (AC*), ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*), ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal P.R.G. previgente confermati (ANC), ambiti per nuovi insediamenti (AN);
- . gli ambiti specializzati per attività produttive: ambiti specializzati consolidati di rilievo comunale (APC), ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale interessati da P.A. convenzionati (APC*), ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale (APC**), ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (APS).
- con riferimento al previgente PRG:
 - . le aree appartenenti al territorio rurale e dettagliatamente elencate nello specifico Allegato "B" alle presenti norme, in quanto classificate come zone di completamento B, zone C o zone D.

Art.10.5 - Calanchi meritevoli di tutela

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.15 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici "calanchi meritevoli di tutela".

2. (P) Sui calanchi, indicati come tali nella Carta Unica (1) del PSC, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti edilizi esistenti.

Art.10.6 - Zone di tutela naturalistica

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.20 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici "zone di tutela naturalistica"

2. (I) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
3. (D) I POC, relativamente alle aree oggetto di tutela, definiscono:
 - a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.
4. Nel territorio del Comune di Traversetolo è presente un'unica zona di tutela naturalistica, che si estende anche in Comune di Lesignano de' Bagni; al suo interno il PSC riconosce:
 - un'area di maggior valenza naturalistica, coincidente con il Sito di Importanza Comunitaria "Barboj di Rivalta", soggetta alle disposizioni di cui al successivo art.10.7 - Siti "Rete Natura 2000";
 - la restante porzione della zona di tutela naturalistica nella quale l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili e risultano quindi ammessi tutti gli interventi edilizi nei limiti di quanto stabilito dal RUE.
5. (D) Nell'ambito dei RUE vengono invece definiti:
 - a) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla L.R. 16/2002; tali edifici possono essere destinati anche alla esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - b) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - c) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - d) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b), individuando i percorsi e gli spazi di sosta

- eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- e) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al settimo comma dell'articolo 10 del P.T.C.P., salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- f) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- g) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.C.P., fatte salve motivate esigenze di gestione faunistica per particolari specie in conformità con i contenuti del Piano Faunistico provinciale;
- h) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
6. (P) Nelle zone di cui al presente articolo non può in alcun caso essere consentito o previsto l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Art.10.7 - Siti "Rete Natura 2000"

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con atto Prot. n.PRN/06/13066: istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "*Barboj di Rivalta*", identificato con Codice Sito IT4020023 (inserito nel primo elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografica continentale in Italia con Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 marzo 2008).

Recepito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art.25 – tav.C5A).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

"Sito di Importanza Comunitaria *Barboj di Rivalta*"

1 bis. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.893 del 02/07/2012: istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "*Cronovilla*", identificato con Codice Sito IT4020027.

Il sito è vigente dal 02/07/2012 (data di approvazione da parte della Regione), fatte salve eventuali modifiche che la Commissione Europea intendesse apportare in futuro.

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

"Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale *Cronovilla*"

2. (I) Le "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000", emanate con D.M. 3 Settembre 2002, sono finalizzate al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie individuati all'interno dei siti, attraverso la definizione delle linee gestionali migliori per consentire a ciascun sito, sulla base delle proprie caratteristiche e degli obiettivi di conservazione, di contribuire al massimo delle sue potenzialità funzionali alla coerenza delle Rete Natura 2000, nel rispetto delle esigenze socio-economiche locali.

Al fine di garantire la tutela dei siti "Rete Natura 2000" e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne possano ridurre il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati Piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di pianificazione.

3. (D) Ogni piano o progetto e intervento che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, sulla base di quanto previsto dall'art.6 della Direttiva Habitat e dell'art.5 del D.P.R. di attuazione n.357/97 e sulla base di quanto indicato nelle Leggi Regionali:

- Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche, BUR n.31 del 18.2.05: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"
- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 (Titolo I, Articoli da 1 a 9), BUR n.48 del 15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali".

La necessità di redigere una valutazione di incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. Lo Studio di incidenza deve essere realizzato dal proponente del progetto o intervento o del piano e presentato all'autorità competente così come indicato nella L.R. 7/04 che effettuerà la valutazione di incidenza.

Nel caso di Piani, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1) della L.R. 20/00, qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 è ricompresa da tale procedura.

Art.10.8 – Aree protette1. (I) *Provvedimento di tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 25 - tav. C5): individuazione delle aree di riequilibrio ecologico esistenti e di progetto

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

"Area di riequilibrio ecologico di progetto Cronovilla"

2. (I) L'area naturalistica in loc. Cronovilla, definita 'Area a vocazione naturalistica' (Osservazioni 82-83) con variante al PAE in data 17 dicembre 2007, è individuata dal PTCP come area di riequilibrio ecologico di progetto. In attesa dell'atto istitutivo, nel territorio interessato si applicano le disposizioni normative di cui all'art.10.4 - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente limitative.

Art. 10.9 Beni paesaggistici

(I) Provvedimenti istitutivi della tutela:

1. (I) Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.42/2004 (come modificato dall'art.2 del D.Lgs. n.63 del 2008) sono beni paesaggistici:
- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree di cui all'articolo 142;
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
2. In relazione al loro riconoscimento quali beni paesaggistici, tali elementi sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).

Art.10.9 BIS– Tutela acque pubbliche

1. (I) Provvedimenti istitutivi della tutela:

Art. 142 comma 1 lettera c) D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e relativi decreti attuativi.

Individuazione dei beni tutelati:

Carta Unica del Territorio (1)

Tutela degli elementi naturali e paesaggistici:

"fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche", come definite nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Parma approvato con R.D. 25/03/1920 e successivi elenchi suppletivi e recepite nella carta unica del PSC.

2. (I) Il PSC individua nello specifico nella "Carta Unica (1) Tutela degli elementi di naturali e paesaggistici" i seguenti elementi:
- le acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. L'individuazione cartografica della tav. 1 è sempre sottoponibile a misurazione per la esatta definizione della fascia di tutela, partendo dalla attuale sponda o dall'attuale piede dell'argine del corso d'acqua tutelato.

3. (P) In relazione al loro riconoscimento quali beni paesaggistici, tali elementi sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).
4. In applicazione dell'art. 149 del D.Lgs 42/2004, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria , di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) interventi per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
5. La tutela di cui al presente articolo, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nelle aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico allegato grafico "B" di dettaglio.

Art.10.10 - Zona di rispetto dei "Barboj"

1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:
Art.157 D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e relativo decreto attuativo D.M. 1 agosto 1985 (pubblicato su S.O. della G.U. n. 271 del 18/11/1985) riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"zona di rispetto dei Barboj"
2. (I) La zona delle salse delle Valli del torrente Masdone e del torrente Termina ricadente nel comune di Traversetolo, denominata "Barboj", è sottoposta a tutela in quanto presenta notevole interesse pubblico.
3. L'attuazione del vincolo si esplica con la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica come prevista dell'articolo 146 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi edilizi che alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dei fabbricati.
4. (D) Non sono soggette a tutela paesaggistica della "zona di rispetto dei Barboj" le seguenti aree:
 - aree ed edifici compresi nel territorio urbanizzato;
 - aree ed edifici compresi nel sistema insediativo storico;
 - aree ricomprese in ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*);
 - aree ricomprese in ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale;
 - aree residenziali connesse ai nuclei di antico insediamento;

- aree residenziali a verde privato in territorio rurale;
-aree per funzioni produttive isolate in territorio rurale, così come definite nel PSC e nel RUE;
5. La caratterizzazione cartografica evidenziata come "Affioramento di acque e gas – Barboj" identifica il punto di affioramento ma non costituisce particolare vincolo oltre a quello sopra definito.

Art.10.11 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.27 – tav.C5).

Nell'Allegato 1 alle NTA del P.T.C.P. sono contenuti gli indirizzi per la formazione o attuazione del "*Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza*" (approvato con Delibera G.P. n.416/16 del 22/05/1997).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"Progetti di tutela, recupero e valorizzazione"

2. (I) In ragione delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali del territorio in oggetto, dove la massima interrelazione fra fiume e falda acquifera convive con una forte pressione delle attività produttive (specialmente attività estrattive, agricoltura e zootecnia) ed insediative, lo studio ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- fornire contributi progettuali che rendano compatibile la gestione idraulica del territorio con gli interventi di rinaturazione;
- razionalizzare, in base ad una precisa gerarchia funzionale, la rete dei percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, con una sua netta separazione dalla viabilità veicolare;
- recuperare gli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel territorio con particolare riferimento ai nuclei urbani storici.

Inoltre il progetto ha cercato di fornire i primi strumenti operativi per intraprendere alcune azioni di tutela attiva ovvero interventi diretti della pubblica amministrazione sul territorio.

L'indagine si è sviluppata a partire da una serie di elaborati analitici, che hanno cercato di mettere in evidenza le progettualità già prodotte sull'asta fluviale, lo stato della strumentazione urbanistica le emergenze naturali e paesaggistiche, lo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee. La nuova conoscenza prodotta sulla media valle dell'Enza ha consentito di giungere ad alcune proposte finalizzate alla:

- creazione di condizioni per la sicurezza idraulica attraverso l'autoregolazione del corpo d'acqua (laminazione delle piene e rinaturazione del fiume attraverso un'attività estrattiva limitata e sostenibile, gestione delle aree demaniali);

- realizzazione di interventi di restauro vegetazionale e paesaggistico (potenziamento e ricucitura delle fasce boscate ripariali) e di collegamento della rete sentieristica perfluviale;
 - individuazione di aree destinate all'esercizio di attività didattico culturali, ricreative e sportive compatibili;
 - realizzazione di interventi di mitigazione e ripristino ambientale nelle aree interessate da interventi idraulici e attività estrattive;
 - individuazione delle priorità di intervento nel settore dei beni storici e culturali.
- La proposta di tutela e valorizzazione è giunta ad individuare un sistema aree protette, tra cui aree di riequilibrio ecologico.
3. (D) Nell'Allegato 1 alle NTA del P.T.C.P. sono definiti i seguenti Indirizzi di tutela e valorizzazione, comuni sia al *Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza* sia a quello degli *ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei Torrenti Parma e Baganza*:
- a) Individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate.
 - b) Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.
 - c) Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.
 - d) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
 - e) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali.
 - f) Verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione.
 - g) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati dal P.T.C.P.
- Inoltre il *Progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei Torrenti Parma e Baganza* prevede anche l'individuazione di ambiti agricoli periurbani, all'interno dei quali le aziende agricole operanti hanno priorità nell'accesso agli specifici contributi finalizzati a compensare la loro attività di tutela e miglioramento degli ambienti naturali.
4. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo di cui al presente Titolo VII, sono consentiti:
- gli interventi edilizi, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.

Art.10.12 - Unità di paesaggio

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.28 – tav.C8).

Nell'Allegato 2 alle NTA del P.T.C.P. sono descritte le caratteristiche delle unità di paesaggio di rango provinciale.

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

"Unità di paesaggio"

2. (D) Nell'Allegato 2 alle NTA del P.T.C.P. sono definiti i seguenti Indirizzi di tutela:

a) ALTA PIANURA DI PARMA

- a. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.
- b. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residui dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e gli alvei attivi).
- c. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali e/o a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.
- d. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perifluviali ed i terrazzi antichi.
- e. Controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee.
- f.** Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall'Allegato 11 alle NTA del P.T.C.P. "*Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica*", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo morfologici e architettonico costruttivi.

b) COLLINA DI TORRECHIARA

- Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale circostante.
- Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.
- Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perifluviali ed i rilievi.
- Potenziamento della presenza antropica, tramite incentivazioni produttive e/o sgravi fiscali a favore delle attività artigianali ed agronomiche esistenti e prospettabili.

- c) **AMBITO FLUVIALE DELL'ENZA**
- Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.
 - Salvaguardia del fondamentale ruolo di connettività ecologica delle campagne verso i corridoi fluviali per favorire il riequilibrio dell'ecosistema agricolo incentivando interventi compensativi a carattere naturalistico collegati alle trasformazioni.
 - Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perifluviali ed i rilievi.
 - Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico culturale e testimoniale e la demolizione dei manufatti non più in uso privi di valore.
 - Potenziamento della presenza antropica, tramite incentivazioni produttive a favore delle attività, compatibili con il contesto paesaggistico, agronomiche connesse alla conduzione del fondo, ricettive, turistiche, ludiche, di servizio esistenti e prospettabili.
 - Riqualificazione ambientale e rinaturazione di eventuali ambiti fluviali degradati a causa di attività antropiche ormai esaurite quali, ad esempio, attività di escavazione di inertici. Per tali aree si promuove lo sviluppo di progetti che possano accedere a finanziamenti derivanti da fondi europei e/o regionali finalizzati al recupero dei valori naturalistici e paesaggistici connessi all'incentivo di attività sostenibili di cui al punto precedente.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo di cui al presente Titolo VII:
- si danno attuazione alle previsioni urbanistiche del P.S.C., Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni territoriali;
 - sono consentiti gli interventi edilizi, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.

Art.10.13 - Viabilità panoramica

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.19 – tav.C8).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"Viabilità panoramica"

2. (D) Lungo la viabilità panoramica, al di fuori del perimetro dei centri abitati, nella progettazione e nella realizzazione delle trasformazioni edilizie e della morfologia dei terreni e nell'inserimento di elementi fissi il cui posizionamento sia soggetto ad autorizzazione o denuncia, si dovrà osservare il principio della massima conservazione delle percezioni visive, intervenendo secondo i criteri dell'analisi paesaggistica, in rapporto anche allo studio delle caratteristiche di percezione fruibile del tratto di viabilità interessato.

3. (P) Ai fini di un corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, e per non compromettere la fruizione delle vedute panoramiche, ogni intervento trasformativo o di modifica della sagoma esistente, da realizzarsi entro una fascia di 30 metri dal confine stradale, è subordinato ad una verifica progettuale della compatibilità dei parametri di assetto volumetrico e dei caratteri tipologici e costruttivi da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Tra gli interventi soggetti a tale verifica di compatibilità rientrano anche l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio) nonché l'impianto di siepi alte o alberature che possano precludere le vedute panoramiche.

Art.10.14 – Vincolo posto per il mantenimento delle condizioni di percettività su elementi o scenari di valore ambientale

1. (I) *Individuazione delle aree tutelate:*
Carta Unica del Territorio (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici
"vincolo posto per il mantenimento delle condizioni di percettività su elementi o scenari di valore ambientale"
2. (I) Gli ambiti di cui al presente articolo costituiscono porzioni di territorio meritevoli di tutela in quanto rappresentano:
 - con i o ambiti di visuale su particolari emergenze storiche, architettoniche, geomorfologiche
 - fasce di protezione alla viabilità panoramica
 - ambiti per la tutela di luoghi di rilevante interesse storico, artistico, culturale.
3. (P) All'interno di tale perimetrazione non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di quelli riguardanti opere di infrastrutturazione del territorio. Solo per le aziende agricole esistenti alla data del 21 aprile 1993 sono consentiti interventi trasformativi, da realizzarsi esclusivamente in adiacenza al centro aziendale preesistente, al servizio dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, nel rispetto dei vincoli e parametri edilizi di zona. Sono tuttavia consentiti gli interventi sugli edifici esistenti ammessi dalle norme di RUE.

CAPO II – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, ASSETTO IDROGEOLOGICO E STABILITA' DEI VERSANTI

Art.10.15 - Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.12 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti

“zone di tutela ambientale ed idraulica di laghi, bacini e corsi d'acqua”

2. (I) Le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art.17 del P.T.P.R., in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art.28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico, di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della L.R. 20/2000. Esse sono esterne alla zona di deflusso della piena, di cui all'art.10.16 delle presenti norme.

In tali aree il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

Qualora la perimetrazione delle zone di cui al presente articolo interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dalle presente Piano valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. (P) Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.

4. (P) Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.

5. (P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. e quella del P.T.C.P. e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;
- f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P.

In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.

Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

6. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere

dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. (P) Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.
9. (P) I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.
10. (P) E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.

- 11.(P) E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, così come stabilito dall'art.30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po, esistenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. e del P.T.C.P. per gli ambiti di tutela da esso individuati quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la direttive di cui al precedente comma 9. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n.20780.
- 12.(P) E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del P.A.I. e quella del P.T.C.P. e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art.29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 9, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.
- 13.(D) I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente ed al successivo articolo 10.16, predispongono una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al precedente comma 9. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.
- 14.(D) La pianificazione urbanistica comunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente articolo, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti

dal rispetto delle altre disposizioni del vigente P.T.C.P., la pianificazione comunale, in sede di POC, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:

- a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature,
 - e) esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 6;
 - f) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 6.
- 15.(D) La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente ed al successivo articolo 10.16, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
- 16.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti :
- a) gli interventi nei limiti di quanto stabilito dal RUE; gli interventi edilizi comportanti aumento di superficie o volume, dovranno essere attuati superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi interventi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa. Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n.20780;
 - b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P.;
 - e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal P.T.C.P.;
 - g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 17.(P)** Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.
- 18.(P)** Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al precedente comma 5.
- 19.(P)** Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno

studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al precedente comma 9. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni dei successivi articoli 10.20 e 10.21 delle presenti norme, relative alle zone Ee, Eb.

20.(I) Al fine di garantire una precisa e corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo in relazione alle previsioni di pianificazione ed ai disposti normativi di P.S.C. e R.U.E., si precisa quanto segue:

- gli interventi ricadenti nelle aree di cui al presente art.10.15 sono subordinati alla acquisizione del parere favorevole della Provincia di Parma in merito alle seguenti verifiche preventive di cui ai commi che precedono:
 - drenaggio, falde freatiche, sicurezza (comma 3) ;
 - apprezzabili riduzioni o parzializzazioni della capacità d'invaso (comma 4)
 - condizioni di rischio (comma 5).
- con riferimento alla "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali", i complessi industriali e le adiacenti pertinenze funzionali di cui al comma 18 del presente articolo, sono costituiti dagli ambiti "APC-Ambiti specializzati per attività Produttive consolidati di rilievo comunale"; per detti ambiti trovano applicazione le previsioni urbanistiche definite nel PSC e nel RUE, nel rispetto delle seguenti disposizioni procedurali:
 - . gli interventi edilizi relativi a cambiamenti dello stato fisico degli edifici eccedenti la manutenzione straordinaria e gli interventi edilizi relativi a cambiamenti dello stato d'uso degli edifici (CD-Cambio d'uso) vengono attuati mediante PUA di iniziativa privata senza necessità di inserimento in POC;
 - . il progetto di PUA dovrà essere corredato da specifico studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che espliciti le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.
 - . l'approvazione del PUA è subordinato alla acquisizione del parere favorevole della Provincia di Parma in merito alla compatibilità idraulica di cui al punto che precede.

Art.10.16 - Zona di deflusso della piena

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.13 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti

"zona di deflusso della piena - fascia A"

2. (I) Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del P.T.P.R. e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del P.A.I.. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art.18 del P.T.P.R.; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella Carta Unica (2); qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. (P) Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi commi.
4. (P) Nelle aree di cui al presente articolo (ambiti A1 e A2), gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
5. (P) Nell'ambito A1 (alveo) sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:
- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 6, 7 e 14, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 16 del precedente articolo 10.15 delle presenti norme, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero

- passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) la realizzazione degli interventi edilizi senza aumento di volume, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal RUE;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella Carta Unica e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10 alle NTA del P.T.C.P.;
 - e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato al comma 12 del precedente articolo 10.15 delle presenti norme. e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;
 - i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.
6. (P) Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena (alveo) sono disciplinate dall'art.2 della legge regionale 18 luglio 1991, n.17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art.2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

7. (P) Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1 (alveo), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 17 del precedente art.10.15 delle presenti norme. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n.523.
8. (P) Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 5 del precedente art.10.15 delle presenti norme.
9. (P) Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1 (alveo):
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dal RUE, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.
10. (P) Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 6, le norme di cui ai commi 5, 7, 16 lettere b), c), d), e), f), g), 17, 18 e 19 del precedente art.10.15 delle presenti norme.

11. (P) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.
12. (I) Al fine di garantire una precisa e corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo in relazione alle previsioni di pianificazione ed ai disposti normativi di P.S.C. e R.U.E., si precisa quanto segue: le previsioni trasformative pianificate dal P.S.C. e/o dal R.U.E in aree ricadenti nell'ambito A2 della zona di deflusso della piena sono subordinate alla realizzazione delle eventuali opere idrauliche necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con il corso d'acqua. Lo studio idraulico di dettaglio dovrà acquisire il parere favorevole della Provincia di Parma e dovrà verificare la compatibilità dell'intervento, dimostrando che non incrementi il livello di rischio locale e che non comporti significativo ostacolo al deflusso delle piene o apprezzabile riduzione della capacità di invaso delle aree.

Art.10.17 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.13bis – tav.C1).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (2)
Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
"invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"
Si intendono i corsi d'acqua minori non soggetti a disposizioni di tutela idraulica.
2. (P) Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto, sesto nonché alle lettere d) e g) del comma 17 dell'articolo 10.15 delle presenti norme, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
3. (P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art.2 della legge regionale 18 luglio 1991, n.17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art.2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

Art.10.18 - Area di inondazione per piena catastrofica

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.13ter – tav.C1).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (2)
Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
"fascia di inondazione per piena catastrofica - fascia C"
2. (D) I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 10.15, 10.16 e 10.17.
3. (D) Nelle aree di cui al presente articolo si applicano le previsioni e le disposizioni normative relative alla classificazione attribuita dalla "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali" del PSC e del RUE. E' a cura del soggetto attuatore la preventiva attestazione di compatibilità degli interventi previsti con il livello di rischio riscontrato, mediante acquisizione del parere del parere favorevole della Provincia di Parma.

Art.10.19 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei**1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:**

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.23 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti

“bacini drenanti direttamente su aree vulnerabili”, “vulnerabilità a sensibilità elevata”, “vulnerabilità a sensibilità attenuata”

2. (D) Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 e s.m.i., valgono le disposizioni di cui agli articoli successivi, contenute nell'allegato 4 alle Norme del P.T.C.P..
3. (P) Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, identificate, sulla specifica cartografia (PTCP - Tav. C1 scala 1:25.000 e PSC – Carta Unica (2) scala 1:10.000), non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per scarichi produttivi recapitanti direttamente in corpo idrico superficiale e/o sul suolo. Relativamente a scarichi esistenti alla data di adozione del presente Piano dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliarli nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili. Se ciò non dovesse risultare economicamente sostenibile dovrà perseguirsi l'obiettivo di delocalizzare l'attività produttiva in aree meno vulnerabili, anche mediante accordi negoziali ai sensi dell'art.18 L.R. 20/2000. In ogni caso non potranno consentirsi ampliamenti delle attività produttive esistenti recapitanti direttamente in corpo idrici superficiali e/o sul suolo, se non finalizzati ad un miglioramento ambientale e/o della sicurezza dei lavoratori e non comportanti un aumento quantitativo dello scarico e/o un peggioramento qualitativo del medesimo.
4. (P) Nelle aree di cui al presente articolo i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali, afferenti a sistemi di trattamento depurativo maggiore o uguale ai 200 AE, recapitanti in corpo idrico superficiale e/o sul suolo (dove ammesso) nel seguente modo:
 - Azoto totale ≤ 15 mgN/l (compreso quello ammoniacale)
 - Azoto ammoniacale totale ≤ 5 mgN/l
5. (P) Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, identificate sulla Carta Unica (2), i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti in corpo idrico superficiale nel seguente modo:
 - Azoto totale ≤ 20 mgN/l (compreso quello ammoniacale)
 - Azoto ammoniacale totale ≤ 8 mgN/lPer tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti sul suolo (dove ammesso) con il rispetto dell'Azoto ammoniacale totale ≤ 8 mgN/l.
Dovranno rispettarsi le seguenti tempistiche di adeguamento:

- per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 10.000AE , detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2010;
- per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 2.000AE, ma inferiori ai 10.000AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2016;
- per gli scarichi nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 10.000 AE da subito, per quelli nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 200 AE e minori ai 10.000 AE, a partire dal 01.01.2012.

Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, in termini di limiti e tempistica, richiamate nelle norme del PTA regionale (art.18).

6. (P) Il recapito in corpi idrici poco o non significativi, cioè con portata del recettore presente per meno di 120 giorni in un anno, lo scarico dei reflui (urbani, industriali) è ammesso, ma nel rispetto dei limiti tabellari dei parametri di controllo previsti dalla tab.4 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Terza. Diversamente, nel caso si ricada in aree di ricarica di tutti i gruppi acquiferi, non sono ammessi nuovi scarichi in corpi idrici poco significativi, mentre gli esistenti dovranno essere collettati, alla pubblica fognatura, entro il 01.01.2014, mantenendo nel frattempo il rispetto della tab.4 menzionata.

Qualora non sia possibile o sostenibile il collettamento, la Provincia di Parma, Servizio Ambiente e Tutela del Territorio, potrà derogare tale disposizione, previa presentazione di specifica relazione tecnica attestante l'impossibilità tecnico-economica all'intervento, saranno tuttavia previste alternative e puntuali forme di salvaguardia, da valutarsi caso per caso. Nel caso invece si ricada entro aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, andrà rispettata sempre la tab.4 menzionata, dal momento dell'approvazione delle presenti norme sia per i nuovi scarichi che per gli esistenti.

7. (P) Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità attenuata, identificate sulla Carta Unica (2), i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti in corpo idrico superficiale nel seguente modo:

- Azoto totale ≤ 25 mgN/l (compreso quello ammoniacale)
- Azoto ammoniacale totale ≤ 10 mgN/l

Per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti sul suolo (dove ammesso) con il rispetto dell'Azoto ammoniacale totale ≤ 10 mgN/l.

Dovranno rispettarsi le seguenti tempistiche di adeguamento:

- per gli scarichi nuovi e maggiori o uguali ai 10.000AE, già dal momento della loro attivazione;
- per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 10.000 AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2012.

Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, in termini di limiti e tempistica, richiamate nelle norme del PTA regionale (art.18).

8. (P) Nelle aree poco vulnerabili, i limiti qualitativi così come i vincoli sono quelli definiti e fissati per legge.

9. (D) Per quanto riguarda l'autorizzazione degli scarichi delle acque meteoriche e di dilavamento, si rimanda alle disposizioni dettate dalla direttiva approvata con atto di G.R. n.286/2005 e successive linee guida, nonché dal Piano di Indirizzo.
10. (D) In attesa dell'approvazione da parte della Regione di specifiche eventuali disposizioni in materia di deroghe per gli scarichi degli impianti di depurazione acque reflue esistenti oggetto di interventi di potenziamento, così come acque reflue di nuova realizzazione, si fa riferimento all'atto di G.P. n.101 del 20.02.2003.
11. (D) Per quanto riguarda le norme di progettazione, si fa riferimento al documento "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" edito da APAT (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Manuali e Linee Guida 1/2001), nonché a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con proprie direttive, in particolare Del. di G.R. n.1053/2003 e Del. di G.R. 286/2005 e successive Linee Guida.
12. (P) Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, ad esclusione del territorio urbanizzato, urbanizzabile, nei nuclei rurali di antico insediamento e negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e previsti nel PSC e nel RUE, è vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale. L'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. I pozzi esistenti di destinazione industriale, tramite le programmazioni di estensioni acquedottistiche previste dal Gestore del SII dovranno essere dismessi e cementati a perfetta regola d'arte, in quanto va perseguito e incentivato l'allaccio pubblico. Non sono consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio. Si rimanda alle future disposizioni regionali l'obbligatorietà all'installazione di contatori sulle captazioni ad uso irriguo, come le norme tecniche per l'esecuzione di pozzi domestici.
Qualora ne sussistano le necessità, sono permessi pozzi consortili per l'uso irriguo con modalità d'esecuzione e portata captata da stabilire nel corso dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente. L'istruttoria dovrà tenere presente la vocazione dell'area sotto il profilo agronomico, la coltura dominante, la possibilità di poter usufruire di acqua da altre derivazioni e/o riusi. Nuove colture idroesigenti saranno possibili solo se adeguatamente motivate e tali da non determinare perturbazioni nel delicato equilibrio idrico dell'area in esame. Rimane in ogni caso prioritario l'uso idropotabile e la ricarica della falda.

Art.10.20 - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata

1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.21 – tav.C2).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
"aree a pericolosità geomorfologica molto elevata"

2. (I) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle frane attive, alle aree soggette a soliflusso e/o decortico superficiale, alle aree calanchive e sub-calanchive e alle scarpate di degradazione in atto come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica). Tali perimetrazioni sono conformi alla Carta del dissesto del P.T.C.P., che sostituisce l'Allegato n.4 dell'Elaborato n.2 del P.A.I. e ne costituisce l'aggiornamento, l'integrazione e l'approfondimento.
3. (P) Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata di cui al presente articolo sono esclusivamente consentiti:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, come definiti dal R.U.E.;
 - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
 - h) le pratiche culturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art.17 delle Norme di attuazione del PAI. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.
4. (P) Al fine di prevenire l'evoluzione geomorfologica dei dissesti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia deve essere estesa sino a due-tre

volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti nei Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione dell'art.6 della Legge Regionale 19 giugno 1984 n.35 e dell'art.6 della Legge Regionale 14 aprile 1995 n.40.

5. (P) Nelle Aree a pericolosità molto elevata (Aree Eb) o elevata (Aree Ee), individuate e delimitate Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica), oltre agli interventi elencati nel precedente comma 3, sono altresì consentiti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, come definiti dal R.U.E.;
 - i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D. n.523/1904;
 - gli interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.22/1997 e s.m.i., se ammessi dalle presenti norme.

Art.10.21 - Aree a pericolosità geomorfologica elevata

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.22 – tav.C2).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti

"aree a pericolosità geomorfologica elevata"

2. (I) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle frane quiescenti e alle parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente, così come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica).
3. (P) Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui al comma 3 del precedente art.10.20, sono esclusivamente consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dal R.U.E.;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi ultimi devono essere corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità

dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, di cui al comma 2 dell'art.21 del P.T.C.P., fatto salvo quanto disposto dai successivi punti;

- d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti, di cui alla precedente lettera c), e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di Su oppure non siano maggiori di 400 mq di Su e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui alla precedente lettera c);
 - e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n.152. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art.31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, così come stabilito dall'art.29 comma 3 lettera l) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po, e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art.210 comma 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.
4. (P) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle aree a pericolosità media o moderata (Aree Eb) delimitate Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica), individuate in conformità alle norme di attuazione del P.A.I.. In tali aree, oltre agli interventi elencati nel comma 5 del precedente art.10.20, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal R.U.E.;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale, come definito dal RUE;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ed il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, se ammessi dalle presenti norme.

Art.10.22 - Aree a pericolosità geomorfologica moderata**1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:***

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.22bis – tav.C2).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (2)

Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
"aree a pericolosità geomorfologica moderata"

2. (I) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa, alle deformazioni gravitative profonde di versante, alle frane relitte, come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica).
3. (P) In relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 3 del precedente art.10.21, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.
4. (P) Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica con le condizioni del dissesto esistenti o potenziali. La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:
 - la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;
 - la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;
 - la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

Art.10.23 - Abitati da consolidare o da delocalizzare

(Articolo cassato in seguito all'accoglimento dell'osservazione dell'U.T.C.)

Art.10.24 - Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

1. (I) Ai sensi della L.R. 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" il PSC, il POC e il RUE concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:
 - a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;

- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.
2. (D) Sono previsti tre livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati alla Delibera Assemblea Legislativa Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n.112 "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".
3. (D) Le indagini effettuate, per il livello di approfondimento in capo al PSC, sono descritte nella Relazione geologica del Quadro Conoscitivo per il primo livello, mentre per i livelli successivi dovranno essere descritte in apposite relazioni che indicheranno esplicitamente il livello di approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e saranno corredate da una Cartografia di microzonazione sismica (MZS).
4. (I) La "Carta comunale degli effetti locali", contenuta nel Quadro Conoscitivo del PSC, ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti del Comune in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all'intero territorio comunale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.
5. (I) La "Carta comunale degli effetti locali" distingue le seguenti zone sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e individua le necessarie indagini e analisi di approfondimento:
- a) Zone soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche
Sono costituite da depositi alluvionali, depositi di origine antropica, depositi del substrato con $V_{s30} < 800$ m/s. In queste zone è ritenuta sufficiente la valutazione del fattore di amplificazione litologico. Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II livello, ma qualora vengano riscontrate le condizioni di cui all'Allegato A1 Delibera A.L. 112/2007, occorre valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello.
- b) Zone soggette ad amplificazione per caratteristiche topografiche
Si tratta dell'accentuazione dello scuotimento del terreno in caso di terremoto dovuto alla morfologia del sito. Si verifica qualora siano presenti pendii con acclività $> 15^\circ$ ed altezze superiori ai 30 m, ad esempio sommità di rilievi, creste, profili di versanti, bordi di terrazzi fluviali ecc. Gli effetti topografici dovranno essere valutati secondo quanto indicato nell'Allegato A2, punto A2.2 Delibera A.L. 112/2007. In caso di $V_{s30} < 800$ m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico.
- c) Zone instabili
In caso di terremoto i terreni che ricadono in area di frana o su qualsiasi deposito di versante, possono essere soggetti a fenomeni di dissesto gravitativi. Nel caso siano ammessi interventi, è richiesta la valutazione del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di III livello. Nelle aree

prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di MZS deve valutare anche gli effetti della topografia.

d) Zone potenzialmente non soggette ad effetti locali

In caso di $V_{s30} \geq 800$ m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine. In caso di $V_{s30} < 800$ m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e una MZS con approfondimento di II livello.

6. (D) Per il settore di territorio comunale che ricade su aree pianeggianti o sub-pianeggianti, gli approfondimenti di secondo livello possono essere eseguiti mediante analisi semplificata. Viceversa per il settore collinare è richiesta un'analisi approfondita.

In particolare devono essere analizzati:

- gli ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione;
- gli ambiti soggetti ad interventi di trasformazione nel territorio urbanizzato.
- Devono essere prodotti i seguenti elaborati:
- la Carta di MZS alla scala 1:5.000 o 1:2.000 in rapporto alle dimensioni dell'area studiata;
- i coefficienti di amplificazione sismica ottenuti impiegando le tabelle dell'Allegato A2 della Delibera A.L. 112/2007;
- i risultati delle prove per la definizione del modello geologico del sottosuolo e i profili di velocità di propagazione delle onde di taglio (V_s);
- le cartografie di base (geologica, geomorfologica, litologica, spessore delle coperture e profondità della falda) se di maggior dettaglio rispetto a quelle prodotte a corredo della Relazione geologica del Quadro Conoscitivo.

7. (D) Nella fase di predisposizione e approvazione del POC dovranno essere eseguiti gli approfondimenti di III livello finalizzati a valutare l'effettivo grado di pericolosità sismica locale delle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico ed in quelle in cui è previsto l'insediamento di Aziende a rischio di incidente rilevante. Inoltre, possono essere prescritte dal POC stesso quale contenuto essenziale dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), qualora il POC ne preveda la predisposizione e approvazione in una fase successiva. Il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, alla specificità dei casi, all'ampiezza delle aree di progetto ed alla verifica circa la possibile liquefazione dei sedimenti saturi e dovranno essere adeguatamente descritti e motivati in apposita relazione.
8. (D) Il POC e i PUA possono variare i perimetri e i parametri delle microzone sismiche definite dal PSC esclusivamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezione geofisiche eseguite con adeguata strumentazione.
9. (D) I Piani Particolareggiati e i PUA sono soggetti, ai sensi della L.R. 31/2002, all'acquisizione del parere preventivo della Provincia in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.
10. (D) Le indagini realizzate nei vari livelli di approfondimento possono fornire anche utili indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione

preliminare degli interventi. Restano comunque obbligatori le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.

- 11.(D) La VALSAT dovrà contenere esplicita valutazione della coerenza degli interventi di trasformazione ipotizzati, in modo da valutare in maniera integrata le interazioni potenzialmente negative tra ambiti suscettibili di urbanizzazioni, nonché interventi sul territorio urbanizzato, e risultanze delle analisi sul rischio sismico.
- 12.(D) In relazione all'Art.A-3 della L.R. 20/2000, le risultanze degli studi di valutazione della risposta sismica locale e di microzonazione sismica devono essere recepiti nella pianificazione comunale di Protezione Civile.

CAPO III – TUTELA DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO

Art.10.25 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.17 – tav.C7).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (3)
Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
"centro storico", "nuclei rurali di antico insediamento"
2. (I) Con riferimento agli insediamenti urbani storici ed alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate nella Carta Unica del Territorio, il PSC (Titolo IV) detta la disciplina generale di tutela, ai sensi dell'art.A.7 della L.R. 20/2000, ulteriormente specificata e dettagliata dal RUE (Titolo IV - Capo I).

Art.10.26 – Edifici di valore storico architettonico - Beni culturali

1. (I) Provvedimenti istitutivi della tutela:
Legge n.1089/1939, Legge n.364/1909, D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e relativi decreti attuativi.
(I) Individuazione dei beni tutelati:
Carta Unica del Territorio (3)
Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
"edifici di valore storico architettonico – beni culturali"
2. (I) I beni culturali presenti sul territorio comunale di Traversetolo sono i seguenti:
 1. Chiesa Parrocchiale di San Martino – Traversetolo
 2. Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo - Sivizzano
 3. Chiesa Parrocchiale di San Biagio - Mamiano
 4. Chiesa Parrocchiale di Maria Assunta - Vignale
 5. Chiesa Parrocchiale e Canonica di San Donnino Martire – Castione de' Baratti
 6. Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Vergine - Bannone
 7. Castello di Guardasone
 8. Casamento ad uso sacrestia della Chiesa Parrocchiale - Bannone
 9. ---
 10. Chiesa di Santo Stefano - Torre
 11. Chiesa di San Lorenzo – Guardasone
 12. Villa Magnani Rocca detta "Corte di Mamiano"
 13. Molino di Sopra - Mamiano
 14. Parco di Villa Magnani Rocca
 15. Bosco di Guardasone
 16. Villino de Strobel – Vignale
 17. Case Ravasini e pertinenze - Mamiano

18. Molino di Mezzo – Mamiano
 19. Villa La Steccata - Traversetolo
 20. Palazzina in Via D'Annunzio – Traversetolo
 21. Ex teatrino di Via Martiri della Libertà - Traversetolo.
3. (I) Il PSC individua inoltre nella "Carta Unica (3) Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico" le pertinenze con relative zone di rispetto ai beni culturali, come risultanti dai decreti emanati:
 - a) Villa Magnani Rocca detta "Corte di Mamiano"
 - b) Case Ravasini e pertinenze – Mariano
 - c) Villa La Steccata – Traversetolo.
 4. (D) In relazione alla loro individuazione quali beni culturali, gli immobili di cui ai commi 2 e 3 che precedono sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004). Per tali immobili si osservano le prescrizioni e si consentono le opere autorizzate dalla competente Soprintendenza.
 5. (I) Il PSC individua quali edifici o i complessi di valore storico e architettonico, di cui all'art.A-9 della L.R. 20/2000, gli immobili di cui al comma 2 che precede. Gli interventi ammessi sono, di norma, solo di tipo conservativo, ovvero restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, in rapporto ai caratteri degli edifici o loro parti; il ripristino tipologico è ammesso limitatamente alle unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite.
 6. (D) Il RUE recepisce l'individuazione degli edifici e complessi di valore storico e architettonico effettuata dal PSC e detta disposizioni in rapporto alle loro caratteristiche tipologico-costruttive, specificando le categorie degli interventi di recupero ammissibili e le destinazioni d'uso ammissibili, prevedendo usi compatibili con la tutela delle tipologie storiche.

Art.10.27 – Edifici di valore storico culturale e testimoniale

1. (I) Individuazione dei beni tutelati:
Carta Unica del Territorio (3)
Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
"edifici di valore storico culturale e testimoniale"
2. (I) Compete al RUE l'individuazione degli edifici o dei complessi di valore storico culturale e testimoniale e le loro eventuali pertinenze, recepite dal PSC nella Carta Unica del Territorio (3) Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico, a valere per gli effetti di Quadro Conoscitivo. Si precisa pertanto che eventuali variazioni in merito alla loro individuazione si configurano come varianti al RUE.
3. (D) Il RUE detta disposizioni in rapporto alle caratteristiche tipologico-costruttive degli immobili di cui al comma 2 che precede, specificando le categorie degli interventi di recupero ammissibili e le destinazioni d'uso ammissibili, prevedendo usi compatibili con la tutela delle tipologie storiche.

Art.10.28 - Elementi della centuriazione**1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:**

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.16 – tav.C1).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (3)

Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico
"elementi della centuriazione"

2. (I) Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

Nel territorio del Comune di Traversetolo viene individuato quale elemento caratterizzante l'impianto storico della centuriazione il tratto di Strada Pedemontana (S.P. n.32) prospiciente la Villa Magnani Rocca, detta "Corte di Mamiano".

3. (P) Per il tratto di Strada Pedemontana di cui al comma 2 che precede è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale.**Art.10.29 – Usi civici****1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:**

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.18 – tav.C7).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (3)

Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico - "usi civici".

2. (D) Sulla base del vigente P.T.C.P. vengono individuate in comune di Traversetolo le seguenti "comunalie", ossia i terreni interessati dagli usi civici:

14.1 – Salde comunali;

14.2 – Località Bordigone;

14.3 – Località Ertogazo, località Balestrino, località Ginestrello;

14.4 – Località Calarola;

14.5 – Località Margine;

14.6 – Località Varano.

3. (D) Le aree ed i terreni di cui al presente articolo sono inclusi dalla Carta degli ambiti e trasformazioni del PSC nel territorio rurale. Per tali aree valgono le relative disposizioni normative del PSC e le specifiche previsioni e norme di RUE, in merito alle trasformazioni agricole ed agli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
Nei limiti di quanto disposto dal PS e dal RUE, devono comunque essere rispettate le disposizioni di cui ai commi successivi.
4. (P) Va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale.
5. (P) Nei limiti di quanto disposto dal RUE, Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
6. La tutela di cui al presente articolo, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nelle aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico allegato "B" grafico di dettaglio.

Art.10.30 – Viabilità storica

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.19 – tav.C7).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (3)
Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico - "viabilità storica"
2. (I) Si considera viabilità storica quella che risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale, datato 1900-1920, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana.
3. (P) La viabilità storica, come sopra definita, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.
La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati.
La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.

Art.10.31 – Aree a potenziale rischio archeologico1. (I) *Individuazione delle aree tutelate:*

Carta Unica del Territorio (3)

Tutela degli elementi di interesse storico e archeologico

“aree a potenziale rischio archeologico”

2. (I) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle aree interessate dalla presenza di evidenze archeologiche pregresse.

Tali aree sono state classificate secondo i seguenti livelli di rischio archeologico:

- livello A
- livello A in aree urbane storiche
- livello A/C
- livello B
- livello C

3. (D) Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al comma seguente, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del P.T.C.P., la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Tali piani o progetti possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone oggetto di tutela.

4. (P) Nelle aree a potenziale rischio archeologico, articolate secondo le categorie di cui al comma 2, eventuali interventi e trasformazioni di carattere urbanistico o edilizio sono subordinate alle seguenti prescrizioni:

a) Rischio di livello A

Si tratta dei maggiori e meglio conservati siti o aree archeologiche presenti nel territorio comunale, caratterizzati da accertata o altamente probabile presenza di strutture antiche (“Ville” di Età Romana); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- vincolo inedificabilità entro un areale del raggio di 30 metri;
- possibilità di aratura fino e non oltre i 50 centimetri di profondità;
- obbligo di consultazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per scavi a profondità maggiore.

b) Rischio di livello A in aree urbane storiche

Obbligo di consultazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per qualsivoglia operatività di scavo.

c) Rischio di livello A/C

Si tratta di siti o aree archeologiche di Età Romana di consistenza effettivamente inferiore rispetto a quelle della classe di rischio A precedente, per le quali si richiede un'opportuna operatività di trincerazione archeologica preventiva, al fine di certificare la presenza e lo stato delle eventuali strutture antiche); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- vincolo di inedificabilità parziale entro un areale del raggio di 15 metri, fino alla verifica dell'esistenza o meno di aspetti strutturali residuali, da eseguirsi tramite trincee di sondaggio. Qualora tali strutture risultino inesistenti o altamente residuali, il vincolo di inedificabilità decade;
- possibilità di aratura fino e non oltre i 50 centimetri di profondità;
- obbligo di consultazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per scavi a profondità maggiore.

d) Rischio di livello B

Si tratta di quanto oggi rimane dei maggiori siti o aree archeologiche del periodo pre-protostorico del territorio comunale (Età del Bronzo e del Ferro, II e I Millennio a.C.); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- possibilità di bonifica dell'area tramite intervento di scavo archeologico stratigrafico delle "linee di caduta", contenenti importanti informazioni scientifico-archeologiche;
- possibilità di aratura fino e non oltre i 50 centimetri di profondità;
- obbligo di consultazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per scavi a profondità maggiore.

e) Rischio di livello C

Si tratta, nella maggior parte dei casi, dei siti archeologici di Epoca Paleolitica; sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- obbligo di operatività di trincerazione archeologica all'interno dell'areale individuato in cartografia, ovvero entro un areale del raggio di 30 metri per le individuazioni di tipo puntuale, a scopo di verifica dell'esistenza e/o il grado di conservazione di stratigrafie archeologiche di natura esclusivamente terrigna dunque, qualora esistenti, bonificabili tramite intervento di scavo archeologico stratigrafico.

CAPO IV – FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

Art.10.32 – Ambiti di rispetto cimiteriale

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
Regio Decreto 27.7.1934 n.1256 (art.338), D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (art. 54 e segg.), L.R. n.19/2004 (art.4).
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (4)
Fasce di rispetto e di tutela – “ambiti di rispetto cimiteriale”
2. (P) All'interno degli ambiti di rispetto cimiteriale, così come individuati nella Carta Unica (4), valgono le seguenti prescrizioni:
 - divieto di costruire nuovi edifici non funzionali al servizio esistente;
 - per gli edifici esistenti possono essere consentiti, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento ed i cambi di destinazione d'uso, nonché interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
3. (D) I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. In deroga a quanto sopra, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. (D) Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
5. (D) Nei casi in cui si provveda, attraverso le specifiche procedure di legge, a modificare la perimetrazione delle aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica delle fasce di rispetto individuate sulle tavole di PSC ai sensi del presente articolo: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.

Art.10.33 – Corridoi di salvaguardia infrastrutturale

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
D.L. 30.4.1992 n.285 e s.m.i., Allegato alla L.R. n.20/2000, art.A-5.
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela
"corridoi di salvaguardia infrastrutturale"
2. (I) Con riguardo alle previsioni di potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture viarie esistenti e alle previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità per le quali, al momento dell'adozione delle presenti norme non è approvato un progetto definitivo, il PSC individua corridoi di salvaguardia infrastrutturale. Tali corridoi presentano larghezza rispettivamente di 100m per strade extraurbane principali, 60m per strade extraurbane secondarie, 40m per strade urbane interquartiere.
3. (P) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale costituiscono vincolo agli interventi edilizi di tipo trasformativo, che decade al momento dell'approvazione del progetto definitivo della relativa infrastruttura viaria.
Le superfici dei terreni agricoli utilizzati (SAU) presenti entro i corridoi di salvaguardia concorrono comunque alla realizzabilità delle trasformazioni edilizie previste dalle norme per il territorio rurale.
4. (D) In fase di progettazione delle nuove infrastrutture viarie all'interno dei relativi corridoi di salvaguardia, dovranno essere individuate e progettate adeguate fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere rispondenti alle seguenti finalità, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato:
 - a) inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati sulle componenti insediative, ecologiche ed ambientali dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio;
 - b) inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - c) nuovo impianto di specie vegetali che, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", e dal suo Regolamento di applicazione dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato.
5. Per le aree non ricomprese nel territorio rurale, come definito agli art.li 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 del RUE, le norme di salvaguardia infrastrutturale hanno la seguente valenza:
 - A. Nel caso di assi stradali esistenti da potenziare o riconfigurare, la profondità del corridoio di salvaguardia è pari alla distanza minima a protezione del nastro stradale come definita al successivo art.10.34;
 - B. Nel caso di assi stradali di nuova realizzazione (non esistenti) potranno essere ammesse profondità del corridoio di salvaguardia inferiori a quelle indicata in

cartografia, previo parere favorevole dell'ente futuro proprietario della strada; la profondità non potrà comunque essere mai inferiore alla distanza minima a protezione del nastro stradale come definita al successivo art.10.34;

Art.10.34 - Distanze minime a protezione del nastro stradale

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

D.M. 1.4.1968 n.1404, D.L. 30.4.1992 n.285 e s.m.i., D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., Allegato alla L.R. n.20/2000, art.A-5.

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela

"fascia di rispetto di 20m", fascia di rispetto di 30m", fascia di rispetto di 40m"

Fasce di rispetto di larghezza inferiore non sono riportate in cartografia.

2. (P) Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, negli ampliamenti fronteggianti le strade esistenti e di progetto, fatte salve le deroghe consentite nei casi previsti per legge:

a) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, si applicano distanze pari a:

- 40m per le strade di tipo B corrispondenti alle strade extraurbane principali;
- 30m per le strade di tipo C corrispondenti alle strade extraurbane secondarie;
- 20m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali";
- 10m per le "strade vicinali".

b) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, all'interno delle curve con raggio inferiore o uguale a m 250 si applica la distanza della corda congiungente i punti di tangenza, se superiore a quella definita in rettilineo;

c) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, ma all'interno delle zone previste dagli strumenti urbanistici comunali come edificabili o trasformabili attraverso attuazione diretta, ovvero con strumento urbanistico preventivo, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti verso il fronte strada, non possono essere inferiori a:

- 20m per le strade di tipo B corrispondenti alle strade extraurbane principali;
- 10m per le strade di tipo C corrispondenti alle strade extraurbane secondarie.

d) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, ma all'interno delle zone classificate nelle tavole di RUE come:

- nuclei rurali di antico insediamento
 - aree residenziali connesse ai nuclei di antico insediamento
 - aree residenziali a verde privato in territorio rurale
 - ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*)
 - ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale
 - aree per funzioni produttive isolate in territorio rurale
- valgono le disposizioni di cui al comma c precedente.
- e) all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, le distanze da applicare alle strade pubbliche sono le seguenti:
- 10m per le strade di tipo E1 corrispondenti alle strade urbane interquartiere;
 - 5m per le strade di tipo E2 ed F corrispondenti rispettivamente alle strade urbane di quartiere ed alle strade urbane locali.
- La viabilità urbana minore non identificata dal grafo della rete viaria è da considerarsi di tipo locale; pertanto si applica una distanza di 5m.
- E' ammessa la deroga a tali distanze all'interno del centro storico del capoluogo e dei nuclei rurali di antico insediamento.
- f) in corrispondenza di intersezioni stradali a raso le fasce di rispetto indicate alla lettera a) precedente devono essere incrementate dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto medesime, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite alla lettera a) per ciascuna strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. (P) All'interno delle fasce di rispetto stradale, così come individuati nella Carta Unica (4), valgono le seguenti prescrizioni:
- divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti, se consentiti dalle norme del RUE, sono da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale;
 - le fasce di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura.
4. (P) All'interno delle fasce di rispetto stradale, così come individuati nella Carta Unica (4), sono inoltre previste le seguenti disposizioni aggiuntive:
- per gli edifici non classificati di interesse storico architettonico e di interesse storico culturale e testimoniale, che ricadono in fascia di rispetto stradale, e per i quali sia riconosciuta dall'Ente proprietario della strada la pericolosità dell'edificio ai fini della circolazione, è ammesso l'intervento di demolizione e ricostruzione al di fuori della fascia di rispetto. La ricostruzione potrà avvenire in un unico corpo di fabbrica, in prossimità del sedime dell'edificio preesistente;

- nelle fasce di rispetto delle strade sottoposte alla propria competenza, il Comune si riserva di imporre, nel caso di richiesta di interventi di ristrutturazione di fabbricati posti a distanza tale dal ciglio stradale da determinare ostacolo o riduzione della sicurezza della circolazione, la demolizione e ricostruzione degli stessi in arretramento a distanza adeguata anche se il nuovo sedime ricade parzialmente o totalmente all'interno della fascia di rispetto, qualora non vi sia la possibilità, per ragioni di morfologia del terreno, presenza di vincoli o per la conformazione della proprietà, di localizzarlo all'esterno;
 - qualora autorizzata dall'Ente proprietario della strada, purché compatibile con le condizioni di stabilità della struttura stradale e di sicurezza della circolazione e purché ammessa dalle specifiche norme di zona urbanistica, è consentita la realizzazione nei terreni privati di pertinenza a costruzioni esistenti di manufatti interrati posti al di sotto della quota del piano stradale, destinati ad autorimesse e servizi accessori ad una distanza dalla strada stessa determinata in rapporto alle condizioni locali di pendenza, dislivello, stabilità.
5. (D) Le distanze che determinano l'ampiezza della fascia di rispetto stradale sono da ritenersi indicative e vanno precisate in fase attuativa sulla base di rilievo topografico. Nei casi in cui l'Ente proprietario modifichi o rettifichi il tracciato o sia variata, con i provvedimenti previsti per legge, la classificazione della viabilità comunale e vicinale, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo.

Art.10.35 – Fasce di rispetto ai metanodotti

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
D.M. 24 novembre 1984.
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela
"fascia di rispetto alla condotta principale di metano"
2. (P) E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano¹, richiedere all'ente gestore il nulla-osta di competenza.

Art.10.36 – Fasce di rispetto agli elettrodotti

1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:
 - L.R. n.30 del 31/10/2000
 - DD.MM. 29 maggio 2008
 - Delibera di G.R. n.1138 del 2008 che stabilisce:
a seguito dell'emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione della fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica" la

¹ Si segnala che i tracciati delle condotte principali di metano cartografati nella Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela sono stati trasmessi dall'ente gestore in sede di Conferenza di Pianificazione; dal momento che si ravvisano situazioni di non rispondenza con lo stato di fatto, si ritiene di considerare la loro individuazione indicativa, dando facoltà ai soggetti richiedenti titolo ad intervenire di attestare la loro effettiva localizzazione, contestualmente alla determinazione della relativa fascia di rispetto.

disciplina statale può considerarsi completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

- L. n.36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.P.C.M. 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"
- Linee Guida per l'applicazione dell'Allegato ai DD.MM. 29 maggio 2008 "Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche"

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela

"distanza di prima approssimazione alla linea elettrica ad alta tensione² (32 m)",
"distanza di prima approssimazione alla linea elettrica a media tensione² (11 m)",
individuare sulla base di configurazioni standard delle tipologie di impianti, secondo la metodologia descritta nelle Linee Guida per l'applicazione dell'Allegato ai DD.MM. 29 maggio 2008.

Saranno automaticamente recepite ed applicate le fasce di rispetto agli elettrodotti determinate ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 quando saranno comunicate alle autorità competenti dal proprietario/gestore.

2. (I) Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
3. (P) Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui al comma precedente ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.

² Si segnala che i tracciati delle linee elettriche cartografati nella Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela sono stati trasmessi dall'ente gestore in sede di Conferenza di Pianificazione; dal momento che si ravvisano situazioni di non rispondenza con lo stato di fatto, si ritiene di considerare la loro individuazione indicativa, dando facoltà ai soggetti richiedenti titolo ad intervenire di attestare la loro effettiva localizzazione, contestualmente alla determinazione della relativa fascia di rispetto.

4. (P) Il calcolo delle fasce di rispetto per le linee elettriche, ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003, è compito del proprietario/gestore, che è altresì tenuto a darne comunicazione alle autorità competenti ai fini delle verifiche. Nel caso di vicinanza o incroci tra linee di proprietari/gestori diversi, i proprietari/gestori devono eseguire il calcolo della fascia di rispetto con un approccio congiunto.
5. (P) All'interno delle fasce di rispetto agli elettrodotti, come sopra definite, non sono ammessi interventi edilizi o di cambio d'uso che diano luogo a nuovi recettori sensibili (fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza superiori a 4 ore/giorno).
6. (D) In caso di non corrispondenza del tracciato con il reale stato di fatto accertato da apposito rilievo, le distanze di rispetto di cui al presente articolo si applicano a partire dall'effettivo tracciato della linea.

Nei casi in cui si provveda, attraverso specifici interventi autorizzati, a modificare il tracciato o a variare la tensione nominale della linea o le caratteristiche tecnologiche della rete, ad esempio attraverso interrimento dei cavi, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.

Art.10.37 – Fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*
D.Lgs. 11/05/1999 n.152.
Individuazione delle aree tutelate:
Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela
"fascia di rispetto ristretta", "fascia di rispetto allargata"
2. (I) Nel territorio del comune di Traversetolo sono presenti 4 punti di captazione di acque ad uso idropotabile destinati al consumo umano: per il campo pozzi in località Masdone le fasce di rispetto sono state definite sulla base del criterio cronologico, mentre nel caso del campo pozzi in località Vignale la fascia di rispetto è stata definita secondo il criterio geometrico ($R=200m$).
3. (P) Per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano valgono le seguenti disposizioni:
 - a) è definita una "zona di tutela assoluta", per un'estensione di raggio non inferiore a ml 10 dal punto di captazione, da adibire esclusivamente ad opere

- di presa e a costruzioni di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.
- b) all'interno della "fascia di rispetto ristretta", determinata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi organici; fertilizzanti e pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nelle fascia di rispetto ristretta.
- c) all'interno della "fascia di rispetto allargata", determinata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Art.10.38 – Ambito di rispetto all'impianto di depurazione

1. (I) *Provvedimento istitutivo della tutela:*

Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Ministero dei Lavori Pubblici) 4.2.1977 n.48 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e) della legge 10.5.1976 n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (G.U. 21/02/1977).

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela
"ambito di rispetto dell'impianto di depurazione"

2. (I) Si tratta delle aree circostanti gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose (per trasporto di

aerosol) alla salute dell'uomo, per una fascia di larghezza non inferiore a ml 100 misurata rispetto all'area di pertinenza dell'impianto di depurazione.

3. (P) Per gli impianti esistenti, per i quali non possa essere rispettata la larghezza minima suddetta, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
4. (P) All'interno dell'ambito di rispetto dell'impianto di depurazione vige il vincolo di inedificabilità per manufatti non funzionali al servizio esistente.
Per gli edifici esistenti con permanenza di persone maggiore alle 4 ore giornaliere ricadenti entro il limite di rispetto dell'impianto di depurazione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente di cambio di destinazione d'uso finalizzati alla conversione in usi compatibili in base ai pareri ARPA e AUSL su specifici progetti d'intervento volti al miglioramento delle condizioni ambientali.
In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/99 nel testo vigente.
5. (D) L'impianto di depurazione esistente nel capoluogo del comune di Traversetolo sarà dismesso a seguito della realizzazione del nuovo depuratore intercomunale in territorio del comune di Montechiarugolo. Il vincolo individuato cartograficamente in relazione all'impianto esistente decadrà automaticamente all'atto della dismissione e rimozione dell'impianto stesso.

Art.10.39 - Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile

1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela:
L.R. n.30 del 31/10/2000, Deliberazione G.R. n.197 del 20/02/2001, D.G.R. n.1138 del 21/07/2008.
Individuazione degli impianti fissi esistenti:
Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela
"antenne per l'emittenza radio e televisiva", "antenne per la telefonia mobile"
2. (P) Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva:
 - a) territorio urbanizzato e urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
 - b) centri storici ed i nuclei rurali di antico insediamento;
 - c) parchi urbani, aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive;
 - d) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005;
 - e) i seguenti edifici:
 - scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale,
 - di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa vigente,
 - classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale dal PSC.

In particolare, ai sensi dell'art.4 della D.G.R. n.1138/2008, la fascia di rispetto o di ambientazione degli impianti di cui al presente articolo (definita in un intorno di raggio non inferiore a 300 m) non può interferire con le suddette aree.

Il PLERT definisce inoltre i seguenti ulteriori ambiti di divieto (art.5):

- f) fascia di rispetto di metri 200 da ricettori sensibili, quali strutture per l'infanzia, scolastiche e strutture sanitarie e assistenziali;
- g) aree individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come:
 - zone di tutela naturalistica (PTCP art.20 – PSC art.10.6);
 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.12bis);
 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.13bis – PSC art.10.17);
 - aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP art.27 – PSC art.10.11);
 - aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a una perimetrazione vigente o in salvaguardia (PTCP art.21 – PSC art.10.20);
 - zone caratterizzate da movimenti gravitativi in atto e da aree calanchive e sub calanchive (Carta del Dissesto del PTCP – Quadro Conoscitivo del PSC).

Tali divieti di installazione non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. (P) Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile:
 - a) aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
 - b) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005;
 - c) edifici di interesse storico-architettonico – beni culturali, salvo quanto prescritto al successivo comma 5.
4. (P) La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità (6V/m) teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree, ovvero quando il valore del campo elettrico risulti, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.
5. (P) La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni ovvero max 6 V/m, e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
6. (P) La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di valore storico, culturale e testimoniale, ai sensi dell'art.A-9 della L.R. n.20/2000, non destinati alle funzioni di servizio di cui al precedente comma 4 è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni, ovvero max 6 V/m, e

sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art.3 della L.R. n.31/2002.

CAPO V – VINCOLO IDROGEOLOGICO**Art.10.40 – Aree soggette a vincolo idrogeologico****1. (I) Provvedimento istitutivo del vincolo:**

R.D.L. 30-12-1923 N.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Individuazione delle aree tutelate:

Carta Unica del Territorio (5) - Vincolo idrogeologico
"aree soggette a vincolo idrogeologico"

2. (I) Gestione del vincolo:

La gestione tecnica e amministrativa delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico è stata delegata al Comune di Traversetolo dalla L.R. n.3 del 21/04/1999, secondo le modalità amministrative e tecniche previste dalla Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art.150 della L.R. suddetta, approvata con D.G.R. n.1117 in data 11/07/2000. Ogni intervento di trasformazione del territorio ed ogni intervento edilizio anche su immobili esistenti può essere attuato solo nel rispetto delle limitazioni e condizioni di svincolo previste dalla succitata direttiva regionale n. 1117/2000.

3. (I) Categorie di tutela:

AREE VINCOLATE PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 del R.D.L. n.3267, inerenti gli usi culturali e l'esercizio del pascolo, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

4. (P) Contenuti ed effetti del vincolo:

La trasformazione dei boschi in altre qualità di cultura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale.

5. (P) Indennizzo del vincolo:

Non è previsto nessun indennizzo. E' altresì prevista la revisione degli estimi dei terreni vincolati, in proporzione alla diminuzione di reddito causata dal vincolo (R.D.L. n.3267, art.16).

NTA TESTO Parti_1e2_Variante AttProd2014.doc